*Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 158 del 9 luglio 1997 - Serie generale*

*Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma*

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 9 luglio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

**N. 140**

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 20 giugno 1997, n. **16/97.**

# Istruzioni operative per l'applicazione, ai segretari comunali e provinciali con qualifica dirigenziale, dell'accordo integrativo, relativo al biennio economico 1996-1997, sottoscritto in data 18 aprile 1997 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 1997.

# SOMMARIO

## MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 20 giugno 1997, n. 16/97. — *Istruzioni operative per l'applicazione, ai segretari comunali e provinciali con qualifica dirigenziale, dell'accordo integrativo, relativo al biennio economico 1996-1997, sottoscritto in data 18 aprile 1997 e pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 112 del 16 maggio 1997.*

# CIRCOLARI

## CIRCOLARE 20 giugno 1997, n. **16/97**.

**Istruzioni operative per l'applicazione, ai segretari comunali e provinciali con qualifica dirigenziale, dell'accordo integrativo, relativo al biennio economico 1996-1997, sottoscritto in data 18 aprile 1997 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 1997.**

*Ai prefetti della Repubblica*

*Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta*

*All'assessore agli enti locali della regione siciliana*

e, per conoscenza

*All'A.R.A.N. - Servizio contrattazione*

*All'I.N.P.D.A.P. - Direzione centrale delle prestazioni previdenziali - Uffici I-IV*

*All'I.N.P.D.A.P. - Direzione generale*

*Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ufficio I.G.O.P.*

*** 1. PREMESSA**

Nel dettare, con circolare n. 5/97 del 15 marzo 1997 pubblicata nella G.U. - serie generale - n. 84 dell'11 aprile u.s., le istruzioni operative per l'applicazione ai segretari comunali e provinciali dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale con qualifica dirigenziale - comparto Ministeri -, sottoscritti in data 9 gennaio 1997 e relativi ai bienni economici 1994/95 e 1996/97, quest'Ufficio si era riservato di fornire direttive in merito alle nuove voci della retribuzione di posizione e risultato previste dall'art. 33 dei predetti accordi, non appena fosse diventato operativo l'accordo integrativo di cui all'art. 6 del C.C.N.L. - biennio 1996/97 -.

Tale accordo, com'e' noto, e' stato stipulato in data 18 aprile 1997 e pubblicato nella G.U. - serie generale - n. 112 del 16 maggio c.a.

Al riguardo, si osserva che, anche dopo l'entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, esiste un preciso obbligo da parte delle SS.LL. di procedere alla sistemazione dei rapporti giuridici ed economici sorti in base ai contratti collettivi di lavoro gia' sottoscritti.

Infatti, occorre rilevare che nel rapporto di servizio intrattenuto dal segretario con questo Ministero, nella sua articolazione centrale e periferica, l'attribuzione dei trattamenti economici, cosi' come disciplinata dall'art. 34 della legge 8 giugno 1962, n. 604, si configura come atto costitutivo di un procedimento d'ufficio.

Pertanto, sorge naturale l'obbligo di rideterminare i trattamenti stipendiali dovuti ai segretari per tutti i procedimenti, a valenza economica, conclusi anteriormente alla data del 18 maggio 1997 (ad es., trasferimenti, promozioni, incarichi di supplenza e reggenza, etc.) e per gli adempimenti derivanti dall'applicazione dell'accordo integrativo sottoscritto dall'A.R.A.N. e le OO.SS. in data 18 aprile u.s..

In tutte queste situazioni, rimane ferma la competenza delle SS.LL. ad adottare "ora per allora" i decreti di trattamento economico.

Del resto, l'esercizio di tale competenza risponde alla necessita' di assicurare il buon andamento e l'imparzialita' dell'azione amministrativa, nonche' di fornire certezza giuridica ai rapporti sorti dai citati atti, facilitando, con l'acquisizione al fascicolo personale di ciascun segretario dell'atto di rideterminazione del trattamento economico riferito all'anno 1997, l'azione che la nuova Agenzia, di cui all'art. 17, comma 76°, della legge n. 127/1997, dovra' espletare nella gestione della categoria dei segretari.

Cio' facendo, si determinano, altresi', con esattezza ed omogeneita' sia le competenze economiche dovute ai segretari generali, sia gli oneri finanziari gravanti sui bilanci degli enti locali.

In considerazione dei tempi tecnici richiesti per l'adozione dei decreti di trattamento economico, si invitano le SS.LL. ad autorizzare gli enti locali interessati, ai quali dovra' essere trasmessa la presente circolare con i relativi allegati, ad applicare l'accordo integrativo in esame.

Resta fermo l'obbligo, in capo ai responsabili dei competenti servizi dei comuni e delle province, di procedere, all'atto della notifica dei succitati decreti, alle operazioni di conguaglio tra le somme "medio tempore" corrisposte e quelle effettivamente dovute.

Al fine di consentire sia alle SS.LL. di esercitare in modo corretto ed uniforme la competenza in argomento, sia ai medesimi enti di gestire in modo ottimale la procedura di liquidazione degli emolumenti retributivi dovuti ai segretari, si impartiscono le seguenti direttive.

## * 2. INTEGRAZIONI ALLA CIRCOLARE N. 5/97 DEL 15 MARZO 1997

Molti enti locali hanno chiesto di conoscere, in una situazione normale in cui il segretario e' rimasto in sede per tutto l'anno solare e non e' stato interessato da alcun atto amministrativo incidente sul proprio status giuridico ed economico, l'ammontare complessivo annuo lordo dovuto per gli anni 1995/96, attesa la difficolta' di conciliare il nuovo sistema della qualifica unica dirigenziale con lo sviluppo delle classi stipendiali.

Al riguardo, per un corretto conteggio degli arretrati lordi dovuti per i citati anni e' stata predisposta la tabella "A".

Com'e' noto, l'art. 41 del C.C.N.L., biennio 1994/95, e lo stesso art. 5, comma 2^, dell'accordo integrativo del 18.4.1997 hanno stabilito, in attuazione dell'art. 72, comma 3^, del D.lgs. n. 29/1993, la soppressione, a decorrere dal I gennaio 1997, dei meccanismi di rivalutazione automatica delle retribuzioni.

Pertanto, il valore economico della classe stipendiale in godimento, incluso il rateo maturato alla data del 31 dicembre 1996, da computarsi sulla classe che sarebbe scattata successivamente alla predetta data, dovra' costituire la retribuzione individuale di anzianita' (r.i.a.), la quale viene mantenuta come assegno personale non riassorbibile, ne' rivalutabile, utile ai fini del trattamento di quiescenza, di fine rapporto e della 13^ mensilita'.

Invece, il rateo della classe maturato alla data del 31 dicembre 1996 entrera' a far parte di tale r.i.a. e, quindi, ad essere materialmente corrisposto a decorrere solo dalla data di compimento del biennio.

Ai fini del computo della r.i.a., per ciascuna qualifica si dovra' sottrarre al valore della classe biennale in godimento lo stipendio iniziale.

Per le vie brevi, molte Prefetture hanno chiesto di conoscere se per il segretario generale di classe 2^, ai fini del computo della retribuzione individuale di anzianita', lo stipendio da utilizzare come base di raffronto con la classe stipendiale in godimento sia quello iniziale del primo dirigente con meno di due anni, pari a lire 23.709.260, ovvero, quello del primo dirigente con due anni, pari a lire 26.455.653.

Al riguardo, anche in base ad una nota interna del Ministero del Tesoro datata 7 marzo 1997, si fa presente che ai fini del computo della r.i.a. si dovra' tener conto dell'incremento annuo lordo di lire 2.746.393 (26.455.653 - 23.709.260) solo a decorrere dal I gennaio 1997, data di cessazione delle classi di stipendio; cio', in quanto tale differenza costituisce parte degli aumenti biennali in godimento.

Pertanto, dal momento che per gli anni 1995 e 1996 le SS.LL. hanno correttamente calcolato la r.i.a. in base allo stipendio i-

niziale di lire 26.455.653, le stesse, nella predisposizione dei trattamenti economici per l'anno 1997, dovranno incrementare, a partire dal I gennaio 1997, la r.i.a., cosi' come determinata nel periodo corrispondente al I novembre 1996, dell'importo annuo lordo di lire 2.746.393.

Tale operazione dovra' essere effettuata per tutti i segretari generali di classe 2^ che alla data del 31 dicembre 1996 avevano in godimento una classe stipendiale pari o superiore a lire 26.455.653.

Invero, qualora un segretario sia stato promosso alla qualifica di segretario generale di classe 2^ nel periodo dal I gennaio 1995 al 31 dicembre 1996 e al medesimo sia stato attribuito lo stipendio iniziale di lire 23.709.260, si dovra' procedere al calcolo del rateo, da corrispondersi pero' alla data di compimento del biennio.

Cosi', ad es., per un segretario promosso in data I luglio 1995 e al quale sia stato attribuito uno stipendio annuo lordo di lire 23.709.260, il rateo sara' pari, alla data del 31.12.1996, a lire 2.059.795 (2.746.393 X 18/24), importo che pero' dovra' essere riconosciuto come r.i.a. solo a decorrere dal I luglio 1997, data di compimento del biennio.

Con l'occasione, giova sottolineare che, ai fini del computo del rateo, si considera mese intero la frazione di mese superiore a quindici giorni, trascurando le frazioni inferiori.

Per una migliore intelligenza delle questioni qui esaminate e per una corretta predisposizione dei relativi decreti di trattamento economico si rinvia alle tabelle "B" e "C".

Sono stati sollevati problemi anche su come si debba procedere alla determinazione del trattamento economico nel caso in cui un segretario generale sia stato promosso alla qualifica immediatamente superiore (1/B e 1/A) anteriormente alla data del I gennaio 1997, attesa la difficolta' di conciliare il nuovo meccanismo della qualifica unica dirigenziale con lo sviluppo delle classi biennali di anzianita'.

Al riguardo, nel far rinvio agli esempi riportati nelle tabelle "D" e "E", si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul contenuto dell'art. 41 del C.C.N.L., biennio 1994/95, il quale prevede la soppressione delle classi stipendiali a partire dal I gennaio 1997.

Pertanto, in tutti i casi di promozione alla qualifica superiore avvenuti anteriormente alla data del I gennaio 1997, si dovra':

1) partire dal valore della classe stipendiale in godimento nella precedente qualifica;

2) individuare lo stipendio iniziale o la classe stipendiale immediatamente superiore previsti nella nuova qualifica (cfr. tabella n. 5 allegata alla circolare n. 5/97 del 15.3.1997);

3) procedere al computo della maggiorazione di cui alla legge n. 869/1982, moltiplicando l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza ed espressa in classi biennali per il corrispondente valore della classe, dividendo poi l'importo cosi' ottenuto per 2;

4) sommare il beneficio economico di cui al precedente punto con lo stipendio cosi' come individuato al punto n. 2), in modo da determinare lo stipendio personalizzato;

5) utilizzare l'istituto della "temporizzazione" nel caso in cui il nuovo stipendio non coincida esattamente con lo stipendio iniziale o le classi stipendiali previsti per la nuova qualifica, ricordandosi di attribuire la classe a decorrere dal primo giorno del mese di maturazione.

Per inciso, giova ricordare che con il meccanismo della "temporizzazione" si attribuisce al segretario promosso lo stipendio personalizzato e contestualmente si anticipa, prima del compimento del biennio, la classe immediatamente successiva mediante la trasformazione in mesi e giorni della differenza tra la predetta classe e lo stipendio personalizzato.

Al termine delle sopracitate operazioni, al segretario promosso si dovra' attribuire:

1) lo stipendio iniziale di:

- segr. gen. cl. 2^ 26.455.653
- segr. gen. cl. 1/B: 35.277.532
- segr. gen. cl. 1/A: 40.016.240

qualora la promozione sia avvenuta nel periodo dal I gennaio al 31 dicembre 1995;

2) ovvero lo stipendio della qualifica unica dirigenziale:

- dall' 1.1.1996 al 31.10.1996: 32.977.000
- dall'1.11.1996 al 31.12.1996: 36.000.000

qualora la promozione sia avvenuta nei predetti periodi;

3) la r.i.a. come differenza tra lo stipendio personalizzato e quello iniziale della nuova qualifica nell'importo riportato al punto n. 1);

4) nel caso di promozione alla qualifica di segretario di classe 1/B il maturato economico annuo lordo di lire 9.785.322, ovvero, in caso di promozione alla qualifica di segretario di classe 1/A il maturato di lire 15.752.639;

5) l'indennita' integrativa speciale, la 13^ mensilita' e, come trattamento economico accessorio, il compenso incentivante.

Per i casi di promozione alla qualifica superiore verificatisi nell'anno 1997, si rinvia al punto n. 2), lett. c), della presente circolare.

Ad integrazione del punto n. 3) della circolare ministeriale n. 5/97 del 15.3.1997, nella parte relativa agli effetti dei nuovi aumenti contrattuali sui trattamenti di quiescenza e di fine servizio, si invitano le SS.LL. a voler predisporre i relativi decreti di trattamento economico - sui quali gli enti locali e l'Istituto previdenziale provvederanno alle operazioni di liquidazione provvisoria dei trattamenti in esame - in base alla tabella "F" allegata alla presente circolare, alla quale, nella sua impostazione giuridico-formale, ci si dovra' scrupolosamente attenere.

Come gia' ribadito con la precedente circolare, ai fini del trattamento ordinario di quiescenza, ai segretari comunque cessati con diritto a pensione nell'arco di vigenza degli accordi, ossia nei periodi 1.1.1994/31.12.1995 e 1.1.1996/31.12.1996, gli aumenti contrattuali di cui all'art. 34 del C.C.N.L. relativo al primo biennio e quelli di cui all'art. 2 del C.C.N.L. relativo al secondo biennio dovranno essere corrisposti integralmente alle rispettive scadenze.

Invece, ai fini del trattamento di fine rapporto, si dovranno considerare solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Nel rinviare ai punti nn. 2), 5) e 6) della presente circolare per l'esame degli effetti, dello stipendio della qualifica unica dirigenziale, della retribuzione di posizione e di risultato e dell'indennita' forfettaria, di cui all'art. 6 dell'accordo integrativo, sui trattamenti di quiescenza e di fine servizio, giova qui sottolineare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 161 della legge 12.7.1980, n. 312, per le cessazioni dal servizio avvenute anteriormente alla soppressione delle classi stipendiali, ossia prima del I gennaio 1997, si dovra' procedere al calcolo del rateo corrispondente ai mesi di servizio intercorrenti dalla data di attribuzione dell'ultima classe a quella di cessazione dal servizio, computando per mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni.

Cosi', ad es., se un segretario generale di classe 1/B e' cessato dal servizio il 15 settembre 1996 e se allo stesso e' stata attribuita la classe stipendiale di lire 41.627.488 in data I aprile 1996 (la classe successiva di lire 43.744.140 sarebbe scattata a far data dal I aprile 1998), egli avra' diritto al riconoscimento del rateo pari a lire 440.969 [(43.744.140 - 41.627.488) X 5/24].

Tale rateo dovra' essere incluso nella base pensionabile al momento stesso della cessazione dal servizio, non dovendosi rinviare la sua attribuzione alla data di compimento della classe biennale, trattandosi di cessazione avvenuta prima del I gennaio 1997.

Al segretario capo promosso alla qualifica di segretario generale di classe 2^ ed inquadrato in una classe stipendiale pari o superiore allo stipendio iniziale del primo dirigente con due anni di anzianita', dovra' essere attribuito il compenso incentivante di lire 292.043 per 11 mensilita'.

In ordine alla 13^ mensilita', si precisa che l'inserimento della stessa, secondo le decorrenze previste per gli aumenti contrattuali, nel corpo del dispositivo del decreto di trattamento economico corrisponde esclusivamente ad una esigenza di certezza, trasparenza e completezza di informazioni e non va assolutamente inteso come frazionabilita' della stessa.

Pertanto, qualora il segretario sia stato in servizio per tutto l'anno solare e non sia stato collocato in aspettativa per motivi di famiglia o in altra posizione che comporti la sospensione o la privazione dello stipendio, ovvero non sia cessato dal servizio per motivi disciplinari, al medesimo spetta, cosi' come previsto dal D.L.P. 25.10.1946, n. 263 e successive modificazioni ed integrazioni, una 13^ mensilita' commisurata all'ultimo trattamento dovuto alla data del 15 dicembre.

Nel caso di cessazione dal servizio anteriore alla citata data, la 13^ mensilita' dovra' essere computata in base all'ultimo stipendio in godimento alla data di cessazione.

Per i segretari sospesi cautelarmente dal servizio a seguito di procedimento penale, l'assegno alimentare di cui all'art. 82 del D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, dovra' essere rideterminato soltanto quando gli aumenti contrattuali hanno una decorrenza anteriore alla data di sospensione.

Per gli anni 1995 e 1996, resta comunque bloccata la corresponsione delle classi stipendiali biennali collegate all'anzianita' di servizio, in attesa dell'esito del procedimento penale e disciplinare; cio', in quanto tali esiti hanno rilevanza sia ai fini della ricostruzione della carriera, sia per la quantificazione definitiva del trattamento economico utile a pensione.

Si precisa, infine, che per i titolari di segreterie convenzionate di classe 2^ la retribuzione mensile aggiunta di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 749/1972 si dovra' computare sul 25% del trattamento economico fondamentale.

## * 3. STRUTTURA DELLA NUOVA RETRIBUZIONE

Per una migliore comprensione delle singole voci retributive che compongono, per l'anno 1997, la retribuzione complessiva annua lorda del segretario generale, sono state predisposte le tabelle "B-C-G-H-I" riguardanti il segretario di classe 2^ con meno e piu' di due anni di anzianita', il segretario di classe 1/B, 1/A e di ente metropolitano.

Nel rinviare alla circolare n. 5/97 del 15.3.1997 per l'esame degli aspetti salienti inerenti lo stipendio della qualifica unica dirigenziale, la retribuzione individuale di anzianita' (con le integrazioni contenute nella presente circolare), il maturato economico, l'indennita' integrativa speciale e la 13^ mensilita', si passa qui di seguito ad esaminare la retribuzione di posizione e di risultato.

## a) retribuzione di posizione

L'art. 2, comma 2^, dell'accordo integrativo prevede l'istituzione, a decorrere dal I gennaio 1997, di una retribuzione di posizione collegata alle funzioni attribuite al segretario generale dalle disposizioni normative e regolamentari attualmente vigenti e agganciata alla tipologia degli enti della cui segreteria il medesimo e' titolare.

La retribuzione di posizione, facendo parte del trattamento economico fondamentale, e' utile ai fini della 13^ mensilita', del trattamento ordinario di quiescenza e del trattamento di fine servizio.

Le misure annue lorde di tale voce retributiva, depurate dell'importo della 13^ mensilita', sono, secondo le sottoindicate decorrenze, cosi' rideterminate:

DALL'1.1.1997 AL 30.12.1997:

| | IMPORTI ANNUI | IMPORTI MENSILI |
|---|---|---|
| Classe 1/A (enti metropolitani) | 63.230.769 | 5.269.231 |
| Classe 1/A (altri enti) | 49.384.615 | 4.115.385 |
| Classe 1/B | 29.076.923 | 2.423.077 |
| Classe 2^ | 19.846.154 | 1.653.846 |

DAL 31.12.1997:

| | IMPORTI ANNUI | IMPORTI MENSILI |
|---|---|---|
| Classe 1/A (enti metropolitani) | 64.615.385 | 5.384.615 |
| Classe 1/A (altri enti) | 50.769.230 | 4.230.769 |
| Classe 1/B | 30.461.538 | 2.538.461 |
| Classe 2^ | 21.230.769 | 1.769.231 |

E' appena il caso di rilevare che sono definiti Enti metropolitani le province e i comuni capoluogo di cui all'art. 17 della legge n. 142/1990, ossia Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia, nonche' quegli enti previsti da specifiche leggi delle regioni a statuto speciale.

Il succitato art. 2, comma 2^, stabilisce che la retribuzione di posizione viene finanziata con la soppressione, a decorrere dal I gennaio 1997, di tutti gli emolumenti accessori della retribuzione previsti dalle pregresse disposizioni e, in particolare, del compenso incentivante, del compenso per lavoro straordinario e di altri compensi accessori corrisposti al medesimo titolo (ad es., straordinario per le consultazioni elettorali e referendarie, per l'assistenza agli organi collegiali).

I compensi accessori eventualmente corrisposti prima dell'entrata in vigore dell'accordo in argomento, ovvero prima dell'applicazione della presente circolare, dovranno essere conguagliati con la retribuzione di posizione.

Al finanziamento della retribuzione di posizione si provvede altresi' con il riassorbimento dalla retribuzione individuale di anzianita' dei seguenti importi annui lordi:

| | |
|---|---|
| Classe 1/A (enti metropolitani) | 6.350.000 |
| Classe 1/A (altri enti) | 3.650.000 |
| Classe 1/B | 3.925.000 |

Nel caso di passaggio da una segreteria di sede 1/A qualificata come metropolitana ad altra di classe 1/A, l'importo annuo lordo da riassorbire e' rideterminato in lire 3.650.000.

Inoltre, si osserva che l'art. 2, comma 3^, prevede per i segretari generali di classe 1/A il riassorbimento, a decorrere dal I gennaio 1997, della differenza stipendiale derivante dalla maggiorazione del 14% di cui alla tabella "D" allegata al D.P.R. 23.6.1972, n. 749, pari a lire 4.738.708 (40.016.240 - 35.277.532).

Su tale punto, giova precisare che il succitato differenziale non coincide con il 14% dello stipendio iniziale del segretario generale di classe 1/B per effetto del conglobamento, a suo tempo effettuato, dell'importo di lire 1.081.000 dell'indennita' integrativa speciale nello stipendio e della contestuale riduzione della stessa i.i.s..

Il riassorbimento dovra' essere effettuato sulla r.i.a., ovvero, nel caso in cui questa sia di importo inferiore alla misura dell'abbattimento, sul maturato economico, cosi' come stabilisce l'art. 3.

Pertanto, quest'Ufficio, come si desume anche dalle tabelle "G-H-I", ritiene che per i segretari generali di classe 1/B e 1/A sia piu' proficuo procedere ai riassorbimenti direttamente sul maturato economico, lasciando inalterato l'importo della r.i.a. cosi' come gia' calcolato nel periodo antecedente all'anno 1997.

A seguito di tale operazione, per i segretari di classe 1/B e 1/A i maturati economici annui lordi sono cosi' rideterminati per l'anno 1997:

- cl. 1/B: 5.860.322 (9.785.322 - 3.925.000)

- cl. 1/A: 7.363.931 (15.752.639 - 3.650.000 - 4.738.708)

Inoltre, si precisa che il maturato economico dovra' essere riconosciuto solo a favore dei segretari che nell'anno 1996 rivestivano la qualifica di segretario generale di classe 1/B e 1/A, ovvero che nel predetto anno siano stati promossi alle medesime qualifiche superiori (cfr. tabelle "D/6 e E/8").

Cio', in quanto il maturato economico deriva dall'istituzione della qualifica unica dirigenziale e dalla soppressione delle classi di stipendio ed e', pertanto, finalizzato a conservare, nei confronti dei segretari di classe 1/B e 1/A che fino alla data del 31.12.1996 ricoprivano tali qualifiche, gli stipendi annui lordi, rispettivamente, di lire 42.038.880 e 47.617.584.

Da quanto sin qui esposto, si evince che, qualora un segretario di classe 2^ sia stato promosso alla qualifica superiore nell'anno 1997, allo stesso non dovra' essere riconosciuto il maturato economico di lire 9.785.322, mentre per il segretario di classe 1/B promosso alla 1/A nel predetto anno il maturato economico sara' di lire 1.396.614 (9.785.322 - 3.650.000 - 4.738.708).

Per i titolari di segreterie convenzionate di classe 2^, la retribuzione mensile aggiunta prevista dall'art. 25 del D.P.R. n. 749/1972, dovra' essere conteggiata sul 25% del trattamento economico fondamentale, includendo, oltre il maturato economico e la r.i.a., anche la retribuzione di posizione.

A seguito della ritardata applicazione del riequilibrio della retribuzione accessoria prevista dall'art. 2, comma 9^, della legge n. 550/1995, ovvero, dalla circostanza che la retribuzione di posizione e' stata riconosciuta a partire solo dal I gennaio 1997, l'art. 6 dell'accordo integrativo ha previsto, per l'anno 1996, la corresponsione, a titolo indennitario e risarcitorio, di una somma forfettaria cosi' stabilita per ciascuna qualifica:

- segr. gen. cl. 1/A: 5.800.000

- segr. gen. cl. 1/B: 3.900.000

- segr. gen. cl. 2^: 3.500.000

Le succitate somme dovranno essere rapportate alla durata del rapporto di servizio intrattenuto nel corso dell'anno 1996; in caso di trasferimento o di promozione alla qualifica superiore dovranno essere ripartite pro-quota a carico di ciascun ente.

Cosi', ad es., in caso di promozione alla qualifica di segretario generale di classe 1/A avvenuta in data I luglio 1996, si dovra' riconoscere la somma lorda di lire 4.850.000:

- segr. gen. cl. 1/B: 1.950.000 + (3.900.000 X 6/12)
- segr. gen. cl. 1/A: 2.900.000 = (5.800.000 X 6/12)

---------

4.850.000

Ancora: per un segretario generale di classe 2^ cessato dal servizio, ad es., dal I agosto 1996, l'indennita' lorda sara' pari a lire 2.041.667 (3.500.000 X 7/12).

In caso di variazioni intervenute nel corso del mese, si considera il mese di 30 giorni; pertanto, qualora un segretario di classe 1/B sia stato trasferito in data 14 marzo 1996, l'ente di precedente titolarita' dovra' riconoscere una somma lorda pari a lire 801.667 (3.900.000 X 74/360).

b) retribuzione di risultato

L'art. 4 dell'accordo integrativo prevede che i comuni e le province, in possesso dei requisiti di cui all'art. 38, comma 3^, del C.C.N.L. per l'autonoma area dirigenziale del comparto Regioni ed enti locali, possono destinare un importo non superiore all'1,15 % del monte salari attribuito al segretario nell'anno 1995, al fine di corrispondere una retribuzione di risultato connessa al conseguimento degli obiettivi assegnati al medesimo segretario.

In particolare, gli enti interessati possono istituire la retribuzione di risultato purche' siano rispettate simultaneamente le seguenti condizioni:

1) che gli stessi non siano dissestati e strutturalmente deficitari;

2) che abbiano dato attuazione ai principi di razionalizzazione di cui al titolo I del D.lgs. n. 29/1993;

3) che abbiano ridefinito le strutture organizzative e le funzioni dirigenziali;

4) che abbiano rilevato i carichi di lavoro e rideterminato le piante organiche;

5) che abbiano istituito e attivato i servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione.

Ai fini del computo della predetta retribuzione, per monte salari si dovra' intendere l'ammontare annuo lordo del trattamento economico fondamentale dovuto al segretario nell'anno 1995, escludendo i compensi accessori a qualunque titolo attribuiti.

Qualora nell'anno 1997 il titolare della segreteria non corrisponda a quello in servizio presso il medesimo ente nell'anno 1995, la base di commisurazione e' data dal monte salari che il segretario ha maturato presso la precedente sede di titolarita', in quanto, dal tenore letterale dell'art. 4, si evince il carattere individuale e personale dello stesso.

Invece, nel caso in cui nell'anno 1995 il segretario abbia rivestito una qualifica inferiore a quella attualmente ricoperta, si ritiene che sia piu' equo assumere come base di computo il monte salari maturato dal precedente segretario, mentre nel caso in cui la segreteria, negli anni 1996 e 1997, sia stata elevata alla classe superiore potra' essere assunto come base di riferimento il monte salari teorico dell'anno 1995 corrispondente alla nuova qualifica rivestita.

In quest'ultima ipotesi, gli enti interessati potranno ricavare i dati relativi agli stipendi iniziali di ciascuna qualifica e alle indennita' integrative speciali dalle tabelle allegate alla circolare n. 5/97 del 15 marzo 1997.

<u>c) casi particolari:</u>
<u>promozioni avvenute successivamente alla data del 31.12.1996</u>

Com'e' noto, l'art. 45 del C.C.N.L., biennio 1994/95, stabilisce che a decorrere dalla data di stipulazione del medesimo contratto, ossia <u>dal 9 gennaio 1997</u>, sono, tra l'altro, inapplicabili nei confronti del personale dell'autonoma area dirigenziale le disposizioni normative previste dalla legge n. 869/1982.

La citata legge stabilisce che al personale dirigente promosso o nominato alla qualifica superiore successivamente alla data del I gennaio 1983 compete lo stipendio iniziale della nuova posizione, maggiorato della meta' del valore delle classi e degli aumenti periodici relativi alla sola anzianita' di servizio prestata nella qualifica di provenienza.

Per una corretta attribuzione degli stipendi e' opportuno seguire le direttive qui di seguito fornite.

c1): promozioni avvenute dall'1.1.1997 all'8.1.1997

SEGRETARIO COMUNALE CAPO PROMOSSO SEGRETARIO GENERALE DI CLASSE 2^

In tale evenienza, si dovra' procedere all'individuazione dello stipendio in godimento nella precedente qualifica direttiva, seguendo, con la dovuta attenzione, le istruzioni gia' dettate con circolare n. 5/97 del 15.3.1997 al punto n. 2), lett. f), pag. 9 e s-s., al fine di verificare che tale stipendio non sia superiore al-l'importo dello stipendio della qualifica unica dirigenziale pari a lire 36.000.000.

Quest'Ufficio ritiene che nella maggior parte dei casi si dovra' attribuire lo stipendio della qualifica unica dirigenziale, al quale andra' aggiunto il beneficio economico di cui alla succitata legge n. 869/1982, quale maturato economico nella qualifica di provenienza di segretario capo, nella misura annua lorda di lire 259.200.

Tale importo dovra' essere incluso nella retribuzione individuale di anzianita'.

Successivamente, si dovranno attribuire: la retribuzione di posizione corrispondente a quella del segretario di classe 2^ e pari a lire 19.846.154, l'indennita' integrativa speciale e la 13^ mensilita'.

SEGRETARIO GENERALE DI CLASSE 2^ PROMOSSO ALLA CLASSE 1/B

In tal caso, si dovra':

- attribuire lo stipendio della qualifica unica dirigenziale pari a lire 36.000.000;

- procedere al computo della maggiorazione di cui alla legge n. 869/1982, moltiplicando l'anzianita' maturata nella qualifica di segretario generale di classe 2^ ed espressa in classi biennali per il corrispondente valore della classe, dividendo poi l'importo cosi' ottenuto per 2; tale importo dovra' confluire nella r.i.a.;

- riconoscere la r.i.a., cosi' come calcolata prima della promozione e con l'indicazione pro memoria del valore del rateo e della decorrenza della sua corresponsione, incrementata del beneficio di cui al punto precedente e abbattuta dell'importo di lire 3.925.000, cosi' come previsto dall'art. 2 dell'accordo integrativo;

- attribuire la retribuzione di posizione nella misura di lire 29.076.923;

- riconoscere la i.i.s. e la 13^ mensilita'.

**SEGRETARIO GENERALE DI CLASSE 1/B PROMOSSO ALLA CLASSE 1/A**

In questa situazione (cfr. tabella "L"), si dovra':

- attribuire lo stipendio della qualifica unica dirigenziale pari a lire 36.000.000;
- riconoscere il maturato economico di lire 1.396.614 (gia' al netto degli abbattimenti di lire 3.925.000 e 4.738.708, di cui agli artt. 2 e 3 dell'accordo integrativo;
- procedere al computo della maggiorazione di cui alla legge n. 869/1982, moltiplicando l'anzianita' maturata nella qualifica di segretario generale di classe 1/B ed espressa in classi biennali per il corrispondente valore della classe, dividendo poi l'importo cosi' ottenuto per 2; tale importo dovra' confluire nella r.i.a.;
- riportare la r.i.a., cosi' come calcolata prima della promozione, incrementata del beneficio di cui al punto precedente;
- attribuire la retribuzione di posizione nella misura di lire 49.384.615;
- riconoscere la i.i.s. e la 13^ mensilita'.

**VICE SEGRETARIO GENERALE PROMOSSO ALLA 1/B O ALLA 1/A**

In questo caso, si dovra':

- attribuire lo stipendio della qualifica unica dirigenziale pari a lire 36.000.000;
- procedere al computo della maggiorazione di cui alla legge n. 869/1982, dividendo per 2 <u>l'importo del solo maturato economico nella qualifica di vice segretario generale</u>; tale importo dovra' confluire nella r.i.a.;
- riportare la r.i.a. maturata nella pregressa qualifica e incrementata del beneficio di cui al punto precedente, abbattutta dell'importo di lire 3.925.000 per il segretario di classe 1/B e di lire 8.388.708 (3.650.000 + 4.738.708) per il segretario di 1/A;
- attribuire la retribuzione di posizione di lire 29.076.923 (1/B) e 49.384.615 (1/A), nonche' l'indennita' integrativa speciale e la 13^ mensilita'.

<u>c2): promozioni avvenute a decorrere dal 9 gennaio 1997</u>

A decorrere dalla predetta data, diventa inapplicabile il beneficio economico previsto dalla legge n. 869/1982; per cui la situazione stipendiale si presentera', per ciascuna qualifica, nel modo seguente.

**SEGRETARIO COMUNALE CAPO PROMOSSO SEGRETARIO GENERALE DI CLASSE 2^**

- stipendio della qualifica unica dirigenziale pari a lire 36.000.000;
- retribuzione di posizione pari a lire 19.846.154;
- i.i.s. e 13^ mensilita' nelle misure previste.

**SEGRETARIO DI CLASSE 2^ PROMOSSO ALLA CLASSE 1/B (cfr. tabella "M")**

- stipendio della qualifica unica dirigenziale pari a lire 36.000.000;
- r.i.a., nella misura calcolata prima della promozione e con l'indicazione pro memoria del valore del rateo e della data di corresponsione, abbattutta della somma di lire 3.925.000;
- retribuzione di posizione pari a lire 29.076.923;
- i.i.s. e 13^ mensilita' nelle misure previste.

**SEGRETARIO GENERALE DI CLASSE 1/B PROMOSSO ALLA CLASSE 1/A**

- stipendio della qualifica unica dirigenziale pari a lire 36.000.000;
- maturato economico di lire 1.396.614 (9.785.322 - 3.650.000 - 4.738.708);
- r.i.a., nella misura gia' riconosciuta prima della promozione e con l'indicazione pro memoria del valore del rateo e della decorrenza della sua corresponsione;
- retribuzione di posizione pari a lire 49.384.615;
- i.i.s. e 13^ mensilita' nelle misure previste.

**VICE SEGRETARIO GENERALE PROMOSSO ALLA CLASSE 1/B O 1/A**

- stipendio della qualifica unica dirigenziale pari a lire 36.000.000;
- r.i.a. maturata nella pregressa qualifica di vice segretario, abbattutta dell'importo di lire 3.925.000 per il segretario di classe 1/B e di lire 8.388.708 (3.650.000 + 4.738.708) per il segretario di 1/A (artt. 2 e 3 dell'accordo integrativo);

- retribuzione di posizione di lire 29.076.923 (1/B) e 49.384.615 (1/A);

- i.i.s. e 13^ mensilita' nelle misure previste.

E' appena il caso di rilevare che per i segretari generali di classe 2^ e per i vice segretari promossi alla qualifica di 1/B e 1/A, indipendentemente dalla data di promozione degli stessi, qualora gli abbattimenti siano di importo superiore a quello della r.i.a., gli stessi, limitatamente alla differenza, diventano irrilevanti.

Cosi', ad es., se un vice segretario generale viene promosso alla qualifica di segretario generale di classe 1/A e anteriormente alla promozione aveva in godimento una r.i.a (o un maturato economico) pari a lire 3.500.000, l'abbattimento di lire 8.388.708 (3.650.000 + 4.738.708) potra' essere effettuato solo nella misura corrispondente a lire 3.500.000, non potendosi ridurre le altre voci stipendiali per la parte che residua.

*** 4. EFFETTI DEI NUOVI BENEFICI ECONOMICI**

a) compensi per lavoro straordinario

In attuazione dell'art. 2, comma 2^, dell'accordo integrativo e per effetto dell'istituzione della retribuzione di posizione, cessano di essere corrisposti, a decorrere dall'1.1.1997, il compenso incentivante, di cui all'art. 4 della legge 17.4.1984, n. 79, i compensi per lavoro straordinario ed altri eventuali compensi accessori corrisposti al medesimo titolo (ad es., straordinario per le consultazioni elettorali e referendarie, assistenza agli organi collegiali).

Tale disposizione contrattuale si inserisce a pieno nel quadro delle attribuzioni e responsabilita' che il D.lgs. n. 29/1993 assegna ai dirigenti, per i quali la presenza in servizio e la stessa organizzazione del tempo di lavoro debbono essere correlati in modo flessibile alle esigenze della struttura cui gli stessi sono preposti e all'espletamento degli incarichi agli stessi affidati e connessi alle proprie responsabilita', in relazione anche agli obiettivi e ai programmi da attuare.

Dal momento che l'accordo integrativo e' diventato efficace successivamente alla data di istituzione della retribuzione di posizione, il comma 3^ del succitato art. 2 prevede, come gia' chiarito con circolare n. 5/97 del 15 marzo u.s., che il compenso incentivante e i compensi per lavoro straordinario eventualmente gia' corrisposti dovranno, a tutti gli effetti, essere considerati come acconto della retribuzione di posizione.

b) compensi per incarichi di reggenza o supplenza

Al riguardo, nel confermare le direttive gia' impartite con precedente circolare n. 5/97, punto n. 3), lett. c), pag. 14 e ss., si fa presente che per gli incarichi conferiti a decorrere dalla data del I gennaio 1997 continuano a trovare applicazione le misure mensili massime dell'indennita' di reggenza e supplenza, a tempo pieno e a scavalco, gia' determinate con la tabella n. 12 allegata alla predetta circolare.

Si ribadisce nuovamente che, cosi' come dispone l'art. 39 della legge 8.6.1962, n. 604, ai fini della determinazione delle indennita' di reggenza o supplenza, la base stipendiale di riferimento e' data solo dagli stipendi iniziali previsti per ciascuna qualifica, cosi' come risultano incrementati per effetto del C.C.N.L. del 23.1.1997.

Pertanto, nella predetta base di computo non rientrano la retribuzione individuale di anzianita', l'indennita' integrativa speciale e la retribuzione di posizione.

E' appena il caso di precisare che in caso di incarico a tempo pieno o continuativo conferito in una sede di classe superiore a quella corrispondente alla qualifica rivestita, al segretario spetta, con oneri a carico dell'ente di destinazione, il trattamento economico fondamentale previsto per la propria qualifica, nonche' l'indennita' di reggenza o supplenza commisurata alla qualifica di riferimento della classe dell'ente presso cui il medesimo e' stato incaricato.

c) rimborso delle spese di viaggio

L'art. 7 dell'accordo integrativo introduce, per i segretari incaricati della reggenza o supplenza presso una sede diversa da quella di titolarita', il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e debitamente documentate, cosi' come era gia' previsto per i titolari di segreterie consorziate o convenzionate dall'art. 25 del D.P.R. n. 749/1972.

Al riguardo, si rileva che il diritto al rimborso delle spese di viaggio spetta, come risulta anche dalle schede tecnico-finanziarie relative al contratto in argomento, per i soli incarichi a scavalco, in quanto per gli incarichi continuativi o a tempo pieno il segretario, cosi' come dispone l'art. 39 della legge n. 604/1962, deve prestare servizio esclusivamente presso la sede cui e' stato incaricato.

In relazione alla data di decorrenza del beneficio in esame, si precisa, a parziale rettifica di quanto comunicato con la precedente circolare n. 5/97, che lo stesso decorre dalla data successiva alla stipulazione dell'accordo integrativo, ossia dal 19 aprile 1997; pertanto, nessun rimborso spetta per gli incarichi a scavalco espletati anteriormente alla predetta data.

Nel caso di uso dell'autovettura propria, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute dovra' avvenire, cosi' come era gia' previsto per i titolari di segreterie comunali consorziate o convenzionate, in base alle indennita' chilometriche fornite dall'A.C.I..

d) liquidazione dei diritti di segreteria

In ordine all'individuazione della base stipendiale di computo per la liquidazione dei diritti di segreteria, si dovranno assumere, per l'anno 1997, le seguenti voci retributive del trattamento economico fondamentale spettante al segretario generale:

- stipendio tabellare;
- retribuzione individuale di anzianita';
- maturato economico, se in godimento;
- retribuzione di posizione;
- indennita' integrativa speciale;
- tredicesima mensilita'.

E' comunque esclusa dal predetto computo la retribuzione di risultato e l'indennita' forfettaria di cui all'art. 6 dell'accordo integrativo, nonche', per gli anni precedenti, il compenso incentivante e altri eventuali compensi accessori a qualunque titolo attribuiti.

* 5. EFFETTI ECONOMICI AI FINI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

L'art. 5, comma 1^, del C.C.N.L. relativo al biennio economico 1996/97, stipulato in data 9 gennaio u.s., prevede che per i dirigenti cessati o che cesseranno dal servizio con diritto a pensione nel predetto biennio gli incrementi retributivi previsti dal medesimo contratto dovranno essere riconosciuti integralmente nella determinazione del trattamento di quiescenza, secondo le rispettive scadenze (cfr. tabelle "N e P").

Il successivo comma 2^ precisa, altresi', che per i dirigenti cessati dal servizio nel corso dell'anno 1996 e del primo semestre dell'anno 1997 la retribuzione di posizione dovra' essere inclusa nella base pensionabile solo a decorrere dal I luglio 1997 e con riferimento alla qualifica rivestita all'atto del collocamento a riposo.

E' appena il caso di osservare che l'unico elemento retributivo che rileva ai nostri fini e' la retribuzione di posizione, le cui misure annue lorde sono scaglionate alle date del I gennaio e 31 dicembre 1997.

Pertanto, un segretario generale cessato dal servizio, ad es., in data 1.11.1996, che avrebbe avuto titolo al riconoscimento della retribuzione di posizione nella base pensionabile a decorrere dal I gennaio 1997, si vedra', a tali fini, attribuire la citata retribuzione solo a far data dal I luglio 1997, restando salva la successiva decorrenza del 31 dicembre 1997.

Com'e' noto, la retribuzione di posizione, cosi' come dispone l'art. 2 dell'accordo integrativo, e' stata istituita dal I gennaio 1997 ed e' finanziata dalla soppressione del compenso incentivante, del compenso per lavoro straordinario e di altri eventuali compensi accessori corrisposti al medesimo titolo.

Poiche' l'accordo integrativo e' divenuto efficace a decorrere dalla data successiva della sua sottoscrizione, cioe' dal 19 aprile u.s., si e' verificato che gli enti interessati hanno erogato tali compensi per il periodo precedente e/o successivo alla predetta data.

Ebbene, in tale evenienza l'art. 2, comma 4^, dell'accordo in esame stabilisce che le somme "medio tempore" corrisposte a tale titolo dovranno essere considerate quale acconto della retribuzione di posizione.

Pertanto, qualora un segretario generale sia cessato dal servizio in data I maggio 1997 e allo stesso, in sede di liquidazione provvisoria della pensione, i compensi accessori siano stati inseriti nel "quadro 4 - TOTALE B" del MOD. 98.2 della pensione, gli enti interessati dovranno mantenere gli stessi nella predetta quota fino alla data del 30 giugno 1997 e poi procedere, in sede di riliquidazione, al loro riassorbimento e all'inserimento, a far data dal I luglio 1997, dell'intera retribuzione di posizione dovuta nel "quadro 4 - TOTALE A" del MOD. 98.2.

Cio', in quanto la citata retribuzione costituisce emolumento fisso, continuativo, costante e generale e, quindi, componente essenziale del trattamento economico fondamentale dovuto al segretario.

Inoltre, per quanto attiene al valore del rateo indicato per memoria nel corpo del decreto e da corrispondersi alla data di compimento del biennio, giova sottolineare che qualora l'importo debba essere incluso nella r.i.a. successivamente alla data di cessazione dal servizio, le SS.LL. avranno cura, nella predisposizione dei decreti di trattamento economico utile ai fini della pensione, di inserirlo nella base pensionabile solo a partire dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere corrisposto.

Infine, per il personale cessato dal servizio o prossimo al pensionamento, si raccomanda alle SS.LL. di distinguere nel dispositivo del decreto, facendo uso di articoli:

- il trattamento economico a carico dell'ente;

- il trattamento economico utile ai fini della pensione;

- il trattamento economico utile ai fini della buonuscita.

Per quanto attiene all'indennita' forfettaria di cui all'art. 6 dell'accordo integrativo, dovuta al segretario generale per l'anno 1996 a seguito della ritardata applicazione del riequilibrio della retribuzione accessoria, si precisa che per i collocati a riposo la stessa va inserita nel "quadro 4 - TOTALE B" del MOD. 98.2. della pensione, trattandosi di emolumento accessorio della retribuzione.

Identica caratteristica, di emolumento accessorio, presenta la retribuzione di risultato di cui all'art. 4 dell'accordo integrativo.

*** 6. EFFETTI ECONOMICI AI FINI DELL'INDENNITA' DI FINE SERVIZIO**

Al riguardo, si rileva che l'art. 5 del C.C.N.L., relativo al biennio economico 1996/97, prevede che ai fini della buonuscita (o rectius dell'indennita' premio di fine servizio per gli iscritti alla gestione autonoma ex I.N.A.D.E.L.) si dovranno considerare solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio (cfr. tabelle "N/11 e P/4).

Nell'evidenziare che il citato contratto e quello successivo siglato in data 18 aprile u.s. non dettano particolari disposizioni in materia, si ritiene opportuno procedere all'inquadramento della retribuzione di posizione alla luce della disciplina normativa esistente per la gestione autonoma ex I.N.A.D.E.L., alla quale i segretari comunali e provinciali sono iscritti.

In via preliminare, si fa presente che la citata retribuzione, cosi' come risulta regolamentata dalle parti contraenti, costituisce emolumento fisso (predeterminato nell'importo), continuativo, costante e generale e, come tale, rappresenta una voce rilevante del trattamento economico fondamentale; tant'e' vero che la stessa e' utile ai fini della 13^ mensilita'.

In merito, quest'Ufficio osserva che la legge 8 marzo 1968, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, nel dettare le norme in materia previdenziale per il personale dipendente degli enti locali (al quale i segretari comunali e provinciali sono assimilati dal punto di vista previdenziale), stabilisce che la retribuzione contributiva e' costituita dallo stipendio o salario, comprensivo de-

gli aumenti periodici, dall'indennita' integrativa speciale, dalla 13^ mensilita', nonche' da tutti gli assegni che formano parte integrante ed essenziale dello stesso stipendio.

Da quanto sin qui esposto, emerge in modo chiaro ed inequivocabile che la retribuzione di posizione, presentando i caratteri tipici degli emolumenti economici fondamentali, rientra a pieno titolo nella retribuzione contributiva.

A maggior conforto della tesi qui sostenuta, si deve altresi' rilevare che l'art. 36 del C.C.N.L. relativo al comparto del personale delle "Regioni - autonomie locali", sottoscritto il 6 aprile 1996, cosi' come modificato dal successivo contratto integrativo stipulato in data 13 maggio 1996, stabilisce che la retribuzione di posizione di cui agli artt. 40 e 41 del medesimo accordo sostituisce

l'indennita' di funzione dirigenziale di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 333/1990 ed e', pertanto, utile anche ai fini dell'indennita' premio di fine servizio, cosi' come era gia' previsto per la citata indennita' di funzione.

Tutto cio' premesso, quest'Ufficio fa presente che per i segretari cessati dal servizio anteriormente all'istituzione della retribuzione di posizione, cioe' a far data dal I gennaio 1997, la citata retribuzione non rientra nella base contributiva, essendo cessati, appunto, prima della maturazione del diritto alla corresponsione della stessa.

Invece, per coloro che cessano dal servizio con effetto dal 2 gennaio 1997 al 31 dicembre 1997 si dovra' riconoscere solo l'importo previsto, per ciascuna qualifica, nel medesimo periodo.

Per coloro che cessano a far data dal I gennaio 1998, si dovra' attribuire solo l'importo della retribuzione di posizione fissato a decorrere dal 31 dicembre 1997.

Nella retribuzione utile ai fini della buonuscita, va incluso, dalla data di cessazione dal servizio, il valore del rateo che il segretario avrebbe maturato successivamente alla predetta data.

E' appena il caso di osservare che anteriormente all'applicazione dell'accordo integrativo in esame e, quindi, prima dell'attribuzione della retribuzione di posizione, al segretario generale sono stati corrisposti il compenso incentivante, quello per lavoro straordinario e altri eventuali compensi accessori, i quali, poiche' costituivano all'epoca emolumenti accessori non utili ai fini della buonuscita, non sono stati assoggettati a contributo ex I.N.A.D.E.L..

Ora, invece, dovendo considerare i succitati compensi quale acconto della retribuzione di posizione, gli enti interessati avranno cura di procedere al recupero dei relativi contributi.

Ai fini dell'indennita' premio di fine servizio, non sono utili la retribuzione di risultato e l'indennita' forfettaria derivante dal mancato equilibrio della retribuzione accessoria, in quanto le stesse costituiscono voci retributive accessorie.

* 7. DISCIPLINA CONTRIBUTIVA E FISCALE

Sotto il profilo contributivo, tutti gli emolumenti previsti dall'accordo integrativo (retribuzione di posizione, indennita' per il mancato riequilibrio della retribuzione accessoria, la retribuzione di risultato), cosi' come stabilisce l'art. 14 della legge 30.4.1969, n. 153, modificato dall'art. 26 della legge 3.6.1975, n. 160, dovranno essere cumulati, ai fini del calcolo dei contributi previdenziali - gestione autonoma ex C.P.D.E.L. -, alla retribuzione del mese in cui vengono erogati, anche se si riferiscono ad anni anteriori a quello di corresponsione.

In particolare, corre l'obbligo precisare che l'indennita' dovuta per il mancato riequilibrio della retribuzione accessoria e' assoggettata al solo contributo previdenziale in base all'art. 12 della citata legge n. 153/1969, il cui ambito di applicazione e' stato esteso al pubblico impiego dall'art. 2, comma 9^, della legge 8.8.1995, n. 335.

Ebbene, la predetta disposizione normativa stabilisce che tutto cio' che il dipendente riceve, anche a titolo risarcitorio o indennitario, in dipendenza e in occasione del rapporto di lavoro dovra' essere considerato retribuzione e, quindi, assoggettato a prelievo contributivo.

Ai fini del contributo dovuto per l'indennita' premio di fine servizio - gestione autonoma ex I.N.A.D.E.L. - si dovra' assoggettare a contribuzione solo la retribuzione di posizione, con esclusione, quindi, dell'indennita' di cui sopra e della retribuzione di risultato.

Cio', in quanto, in attesa della sottoscrizione dell'apposito contratto collettivo nazionale che per il computo del trattamento di fine rapporto introduca anche nell'ambito del pubblico impiego la medesima disciplina esistente per i rapporti di natura privatistica, cosi' come dispone la citata legge n. 335/1995, i relativi contributi continueranno ad essere versati con la stessa disciplina normativa, con le modalita' e con l'applicazione delle aliquote sulle retribuzioni contributive cosi' come determinate alla data del 31 dicembre 1995 (cfr. circolare n. 2, in data 10.1.1996, dell'I.N.P.D.A.P.).

A tali fini, vengono, pertanto, esclusi dalla base contributiva tutti gli emolumenti accessori della retribuzione a qualunque titolo corrisposti.

Resta ferma l'assoggettabilita' di tutti gli emolumenti in esame al contributo assistenziale per il S.S.N..

Dal punto di vista fiscale, la retribuzione di posizione e' soggetta a tassazione ordinaria, mentre l'indennita' derivante dal mancato riequilibrio della retribuzione accessoria e' soggetta, cosi' come stabilisce l'art. 16, comma 1^, lett. b) del D.P.R. 22.12.1986,

n. 917, a tassazione separata, trattandosi di somma riferita all'anno 1996 e da corrispondersi, in virtu' dell'accordo siglato in data 18.4.1997, nell'anno 1997.

A tassazione separata dovra' essere assoggettata anche la retribuzione di risultato, se l'attribuzione e la liquidazione della stessa avvengono nell'anno successivo a quello di riferimento.

*** 8. MODALITA' DI DECRETAZIONE**

Per quanto riguarda le modalita' di decretazione, si confermano le istruzioni gia' impartite con circolare n. 5/97 del 15 marzo u.s., al punto n. 4).

In particolare, si invitano le SS.LL. a voler riservare particolare attenzione ai segretari generali cessati dal servizio o prossimi al pensionamento, affinche' gli enti locali interessati, ai quali dovranno essere notificati i decreti di rideterminazione dei trattamenti economici, possano procedere con sollecitudine al calcolo dei trattamenti provvisori di pensione.

*Il direttore generale:* GELATI

## ELENCO TABELLE ALLEGATE ALLA PRESENTE CIRCOLARE

**TAB. A:** prospetto calcolo degli arretrati lordi dovuti per gli anni 1995/96;

**TAB. B:** dispositivo di decreto di tratt. econ., per l'anno 1997, relativo ad un segretario di classe 2^ con meno di due anni di anzianità alla data del 31.12.1996;

**TAB. C:** dispositivo di decreto di tratt. econ., per l'anno 1997, relativo ad un segretario di classe 2^ con due anni di anzianità alla data del 31.12.1996;

**TAB. D:** esempio di tratt. econ. di segretario di classe 2^ promosso alla classe 1/B in data 1.9.1996;

**TAB. E:** esempio di tratt. econ. di segretario di classe 1/B promosso alla classe 1/A in data 1.8.1996;

**TAB. F:** esempio di tratt. econ. utile ai fini della pensione e dell'indennità premio di fine servizio relativo ad un segretario di classe 2^ cessato dal servizio in data 1.10.1994;

**TAB. G:** dispositivo di decreto di tratt. econ. per l'anno 1997, relativo al segretario di classe 1/B;

**TAB. H:** dispositivo di decreto di tratt. econ., per l'anno 1997, relativo al segretario di classe 1/A;

**TAB. I:** dispositivo di decreto di tratt. econ. per l'anno 1997, relativo al segretario di classe 1/A di ente metropolitano;

**TAB. L:** esempio di tratt. econ. di un segretario di classe 1/B promosso alla classe 1/A anteriormente all'abrogazione della legge n. 869/1982;

**TAB. M:** esempio di tratt. econ. di un segretario di classe 2^ promosso alla classe 1/B successivamente all'abrogazione della legge n. 869/1982;

**TAB. N:** esempio di tratt. econ. utile ai fini della pensione e dell'indennità premio di fine servizio di un segretario di classe 1/A cessato dal servizio in data 1.9.1996;

**TAB. P:** esempio di tratt. econ. utile ai fini della pensione e dell'indennità premio di fine servizio di un segretario di classe 1/B cessato dal servizio in data 31.5.1997.

**TABELLA A**

**PROSPETTO DI CALCOLO DEGLI ARRETRATI DOVUTI PER GLI ANNI 1995 E 1996**

**SEGRETARIO GENERALE DI CLASSE 2^ CON MENO DI DUE ANNI**

Anno 1995: (230.000 x 11) + (480.000 x 2) = 3.490.000 +
Anno 1996: (480.000 x 13) = 6.240.000 +
a) (63.445 x 13) = 824.785 +
b) (251.917 x 3) = 755.751 =

7.820.536 7.820.538 =

11.310.536

11.310.536 -
1.298.040 = (ind. vac. contratt.)

10.012.496 (ARRETRATI LORDI DOVUTI)

(a) incremento stipendiale dell'1.1.1996: $\frac{824.791}{13}$ = 63.445

(b) incremento mensile dello stipendio qualifica unica dirigenziale.
$\frac{36.000.000 - 32.977.000}{12}$ = 251.917

**SEGRETARIO GENERALE DI CLASSE 2^ CON DUE ANNI**

```
Anno 1995:  (230.000 x 11) + (480.000 x 2) =          3.490.000 +
Anno 1996:  (480.000 x 13) = 6.240.000 +
        a)  (63.445  x 13) =   824.785 +
        b)  (251.917 x 3)  =   755.751 =

                             7.820.536                 7.820.538 =

                                                      11.310.536


                      11.310.536 -
                       1.402.032 =   (ind. vac. contratt.)

                       9.908.504     (ARRETRATI LORDI DOVUTI)
```

(a) incremento stipendiale dell'1.1.1996: $\frac{824.791}{13}$ = 63.445

(b) incremento mensile dello stipendio qualifica unica dirigenziale:
$\frac{36.000.000 - 32.977.000}{12}$ = 251.917

## SEGRETARIO GENERALE DI CLASSE 1/B

Anno 1995: (260.000 x 11) + (500.000 x 2) = 3.860.000 +

Anno 1996: (500.000 x 13) = 6.500.000 +

a) (63.445 x 13) = 824.785 +

b) (251.917 x 3) = 755.751 =

8.080.536 8.080.538 =

11.940.536

11.940.536 -

1.736.112 = (ind. vac. contratt.)

10.204.424 (ARRETRATI LORDI DOVUTI)

## SEGRETARIO GENERALE CLASSE 1/A

Anno 1995: (296.400 x 11) + (570.000 x 2) = 4.400.400 +

Anno 1996: (570.000 x 13) = 7.410.000 +

a) (63.445 x 13) = 824.785 +

b) (251.917 x 3) = 755.751 =

8.990.536 8.990.536 =

13.390.936

13.390.936 -

1.915.560 = (ind. vac. contratt.)

11.475.376 (ARRETRATI LORDI DOVUTI)

(a) incremento stipendiale dell'1.1.1996: $\frac{824.791}{13}$ = 63.445

(b) incremento mensile dello stipendio qualifica unica dirigenziale: $\frac{36.000.000 - 32.977.000}{12}$ = 251.917

**TABELLA B**

**SEGRETARIO GENERALE CLASSE 2^ CON STIPENDIO INIZIALE DEL PRIMO DIRIGENTE DI LIRE 23.709.260 CON MENO DI DUE ANNI ALLA DATA DEL 31.12.1996.**

**DALL'1.1.1997 AL 30.12.1997**

**TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE**

| | |
|---|---|
| Stipendio qualifica unica dirigenziale | 36.000.000 (art. 2 C.C.N.L.) |
| Indennità integrativa speciale | 13.602.564 (art. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione di posizione | 19.846.154 (art. 2 acc. integr.) |
| Tredicesima mensilità (2) | (*) |
| TOTALE | |

**TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**

Per il solo anno 1996, ai sensi dell'art. 6 dell'accordo integrativo, per la ritardata applicazione del riequilibrio della retribuzione accessoria previsto dall'art. 2, comma 9, della legge n. 550/1995, al segretario in argomento spetta un'indennità forfettaria "una tantum" di L. 3.500.000, da rapportarsi alla durata del rapporto di servizio intercorso nell'anno 1996.
Tale importo rileva solo ai fini del contributo previdenziale ex C.P.D.E.L. e non a quello di premio fine servizio ex I.N.A.D.E.L..

**PER MEMORIA:**

A decorrere dal ___/___/1997 nel suindicato importo della r.i.a. dovrà essere incluso il valore del rateo pari a lire ________________ (2.746.393 X ____/24). (1)

(1) per l'anno 1997 la r.i.a. sarà pari al numero di mesi intercorrenti dalla data di inquadramento nello stipendio iniziale del primo dirigente a quella del 31.12.1996, moltiplicato per l'importo di lire 2.746.393; il risultato ottenuto dovrà essere diviso per 24.

(2) la 13^ mensilità si ottiene dividendo per dodici l'importo risultante dalla sommatoria dello stipendio qualifica unica dirigenziale, della r.i.a., della i.i.s. e della retribuzione di posizione.

**TABELLA B/1**

**SEGRETARIO GENERALE CLASSE 2^ CON STIPENDIO INIZIALE DEL PRIMO DIRIGENTE DI LIRE 23.709.260 CON MENO DI DUE ANNI ALLA DATA DEL 31.12.1996.**

**DAL 31.12.1997**

**TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE**

| | | |
|---|---|---|
| Stipendio qualifica unica dirigenziale | 36.000.000 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Indennità integrativa speciale | 13.602.564 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione di posizione | 21.230.769 | (art. 2 acc. integr.) |
| Tredicesima mensilità (2) | (*) | |
| TOTALE | | |

**PER MEMORIA:**

A decorrere dal ___/___/1998 nel suindicato importo della r.i.a. dovrà essere incluso il valore del rateo pari a lire ______________ (2.746.393 X ___/24). (1)

(1) per l'anno 1997 la r.i.a. sarà pari al numero di mesi intercorrenti dalla data di inquadramento nello stipendio iniziale del primo dirigente a quella del 31.12.1996, moltiplicato per l'importo di lire 2.746.393, il risultato così ottenuto dovrà essere diviso per 24.

(2) la 13^ mensilità si ottiene dividendo per dodici l'importo risultante dalla sommatoria dello stipendio qualifica unica dirigenziale, della r.i.a., della i.i.s. e della retribuzione di posizione.

**TABELLA H/1**

**SEGRETARIO GENERALE CLASSE 1/A**

**DAL 31.12.1997**

**TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE**

| | | |
|---|---|---|
| Stipendio qualifica unica dirigenziale | 36.000.000 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione individuale anzianità (1) | (*) | (art. 5 acc. integr.) |
| Maturato economico (2) | 7.363.931 | (artt. 2 e 3 acc. integr.) |
| Indennità integrativa speciale | 13.602.564 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione di posizione | 50.769.230 | (art. 2 acc. integr.) |
| Tredicesima mensilità (3) | (*) | |
| TOTALE | | |

**PER MEMORIA:**

A decorrere dal ____________ nel suindicato importo della r.i.a. dovrà essere incluso il valore del rateo pari a lire ____________ (____________ x ____/24).

(1) La r.i.a. si ottiene dalla differenza tra il valore della classe stipendiale in godimento al 31.12.1996 e il valore dello stipendio iniziale pari a lire 40.016.240.

(2) Tale importo deriva dalla differenza tra il maturato economico di lire 15.752.639 e l'abbattimento di lire 3.650.000 e l'assorbimento della maggiorazione di cui alla tabella "D" pari a lire 4.738.708 (40.016.240 - 35.277.532).

(3) La 13^ mensilità si ottiene dividendo per dodici l'importo risultante dalla sommatoria dello stipendio, della r.i.a., del maturato economico, della i.i.s. e della retribuzione di posizione.

**TABELLA C**

**SEGRETARIO GENERALE CLASSE 2^ CON STIPENDIO INIZIALE O CLASSE STIPENDIALE IN GODIMENTO ALLA DATA DEL 31.12.1996 PARI O SUPERIORE ALLO STIPENDIO DEL PRIMO DIRIGENTE, OSSIA DI LIRE 26.455.653**

**DALL'1.1.1997 AL 30.12.1997**

**TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE**

| | | |
|---|---|---|
| Stipendio qualifica unica dirigenziale | 36.000.000 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione individuale di anzianità (1) | (*) | |
| Indennità integrativa speciale | 13.602.564 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione di posizione | 19.846.154 | (art. 2 acc. integr.) |
| Tredicesima mensilità (2) | (*) | |
| TOTALE | | |

**TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**

Per il solo anno 1996, ai sensi dell'art. 6 dell'accordo integrativo, per la ritardata applicazione del riequilibrio della retribuzione accessoria previsto dall'art. 2, comma 9, della legge n. 550/1995, al segretario in argomento spetta un'indennità forfettaria "una tantum" di L. 3.500.000, da rapportarsi alla durata del rapporto di servizio intercorso nell'anno 1996.
Tale importo rileva solo ai fini del contributo previdenziale ex C.P.D.E.L. e non a quello di premio fine servizio ex I.N.A.D.E.L..

**PER MEMORIA:**
A decorrere dal ___/___/1997 nel suindicato importo della r.i.a. dovrà essere incluso il valore del rateo pari a lire ____________ (________ X ___/24).

(1) per l'anno 1997 la r.i.a. si ottiene dalla differenza tra il valore della classe stipendiale in godimento al 31.12.1996 e il valore dello stipendio iniziale pari a lire 23.709.260 (nota del Ministero del Tesoro datata 7.3.1997, pertanto, alla r.i.a. calcolata alla data del 31.12.1996, dovrà essere aggiunto a decorrere dall'1.1.1997 l'importo di lire 2.746.393 (26.455.653 - 23.709.260).

(2) la 13^ mensilità si ottiene dividendo per dodici l'importo risultante dalla sommatoria dello stipendio qualifica unica dirigenziale, della r.i.a., della i.i.s. e della retribuzione di posizione.

**TABELLA C/1**

**SEGRETARIO GENERALE CLASSE 2^ CON STIPENDIO INIZIALE O CLASSE STIPENDIALE IN GODIMENTO ALLA DATA DEL 31.12.1996 PARI O SUPERIORE ALLO STIPENDIO DEL PRIMO DIRIGENTE, OSSIA DI LIRE 26.455.653**

**DAL 31.12.1997**

**TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE**

| | |
|---|---|
| Stipendio qualifica unica dirigenziale | 36.000.000 (art. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione individuale anzianità (1) | (*) |
| Indennità integrativa speciale | 13.602.564 (art. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione di posizione | 21.230.769 (art. 2 acc. integr.) |
| Tredicesima mensilità (2) | (*) |
| | ________ |
| TOTALE | |
| | ========== |

**PER MEMORIA:**

A decorrere dal ___/___/1998 nel suindicato importo della r.i.a. dovrà essere incluso il valore del rateo pari a lire ______________ (________ X ___/24). (1)

(1) per l'anno 1997 la r.i.a. si ottiene dalla differenza tra il valore della classe stipendiale in godimento al 31.12.1996 e il valore dello stipendio iniziale pari a lire 23.709.260 (nota del Ministero del Tesoro datata 7.3.1997, pertanto, alla r.i.a. calcolata alla data del 31.12.1996, dovrà essere aggiunto a decorrere dall'1.1.1997 l'importo di lire 2.746.393 (26.455.653 - 23.709.260).

(2) la 13^ mensilità si ottiene dividendo per dodici l'importo risultante dalla sommatoria dello stipendio qualifica unica dirigenziale, della r.i.a., della i.i.s. e della retribuzione di posizione.

**TABELLA D**

**SEGRETARIO GENERALE CLASSE 2^ con sei anni di anzianità promosso segretario generale di classe 1/B: 1.9.1996.**

**BIENNIO 1994/95**

Valore classe biennale al __/__/____: Lire ____________

Valore classe biennale al 01/07/1993: Lire 31.217.671

Valore classe biennale al 01/07/1995: Lire 32.805.010

**DALL'1.1.1995 AL 30.06.1995**

**TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE**

| | |
|---|---|
| Stipendio iniziale | 26.455.653 |
| Incremento stipendiale | 2.760.000 |
| Retribuzione individuale anzianità | 4.762.018 |
| Indennità integrativa speciale | 13.602.564 |
| Tredicesima mensilità | 3.965.019 |
| TOTALE | 51.545.254 |

**TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**

| | | |
|---|---|---|
| Compenso incentivante (non pensionabile) | 3.212.473 | (da corrispondere per 11 mesi per un importo mensile in Lire 292.043) |

**DALL'1.7.1995 AL 30.11.1995**

| | |
|---|---|
| Stipendio iniziale | 26.455.653 |
| Incremento stipendiale | 2.760.000 |
| Retribuzione individuale anzianità | 6.349.357 |
| Indennità integrativa speciale | 13.602.564 |
| Tredicesima mensilità | 4.097.298 |
| TOTALE | 53.264.872 |

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

| | | |
|---|---|---|
| Compenso incentivante (non pensionabile) | 3.212.473 | (da corrispondere per 11 mesi per un importo mensile in Lire 292.043) |

**TABELLA D/1**

**DALL'1.12.1995 AL 31.12.1995**

**TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE**

| | | |
|---|---|---|
| Stipendio iniziale | 26.455.653 | |
| Incremento stipendiale | 5.760.000 | (art. 34 C.C.N.L.) |
| Retribuzione individuale anzianità | 6.349.357 | (art. 41 C.C.N.L.) |
| Indennità integrativa speciale | 13.602.564 | |
| Tredicesima mensilità | 4.347.298 | |
| TOTALE | 56.514.872 | |

**TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**

| | | |
|---|---|---|
| Compenso incentivante (non pensionabile) | 3.212.473 | (da corrispondere per 11 mesi per un importo mensile in Lire 292.043) |

**TABELLA D/2**

**SEGRETARIO GENERALE CLASSE 2^ con sei anni di anzianità promosso segretario generale di classe 1/B: 1.9.1996.**

**BIENNIO 1996/97**

**DALL'1.1.1996 AL 31.8.1996**

**TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE**

| | | |
|---|---|---|
| Stipendio qualifica unica dirigenziale | 32.977.000 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione individuale anzianità | 6.349.357 | (art. 41 C.C.N.L.) |
| Indennità integrativa speciale | 13.602.564 | |
| Tredicesima mensilità | 4.410.743 | |
| TOTALE | 57.339.664 | |

**TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**

Compenso incentivante (a): 3.212.473 (da corrispondere per 11 mesi per un importo mensile in Lire 292.043)

(a) tale compenso dovrà essere assoggettato solo a contributo previdenziale ex C.P.D.E.L. e non a quello assistenziale ex I.N.A.D.E.L.; per i collocati a riposo il compenso in esame dovrà essere inserito nella quota "B" della pensione.

**TABELLA D/3**

INDIVIDUAZIONE DELLO STIPENDIO NELLA NUOVA QUALIFICA DI SEGRETARIO GENERALE DI CLASSE 1/B E COMPUTO DELLA MAGGIORAZIONE DI CUI ALLA LEGGE N. 869/1982:

| | |
|---|---|
| Classe stipendiale in godimento al 31.8.1996 con la qualifica di segretario generale di classe 2^ | L. 32.805.010 |
| Stipendio immediatamente superiore nella nuova qualifica (1/B) | L. 35.277.532 |
| Maggiorazione legge n. 869/1992 (6 anni = 3 classi al 50% = 1.587.339 x 3 x 50% = | L. 2.381.008 |
| | =============== |
| Stipendio personalizzato all'1.9.96 | L. 37.658.540 |

Si corrisponde lo stipendio personalizzato di lire 37.658.540 e si procede all'operazione di temporizzazione per anticipare la successiva classe di lire 39.510.836:

$$\frac{\text{lire } (37.658.540 - 37.394.184) \times 24 \text{ mesi}}{2.116.651} = \text{mesi } 3$$

Dal momento che il segretario in argomento avrebbe maturato la classe stipendiale di lire 39.510.836, alla data del I settembre 1998, per effetto della temporizzazione, la predetta classe viene anticipata di 3 mesi, ossia alla data del I giugno 1998 (1.9.1998 - mesi 3).

Per il calcolo del rateo, si dovrà prendere l'incremento della classe in maturazione pari a L. 2.116.651, dividerlo per 24 mesi e rapportare l'importo così ottenuto ai 4 mesi intercorrenti dalla data di promozione alla data del 31.12.1996.

Nell'esempio proposto il rateo sarà pari a lire 352.776 (lire 2.116.652 x 4/24).

TABELLA D/4

SEGRETARIO GENERALE CLASSE 1/B

BIENNIO 1996/97

DALL'1.9.1996 AL 31.10.1996

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE

| | | |
|---|---|---|
| Stipendio iniziale qualifica unica dirigenziale | 32.977.000 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione individuale anzianità (1) | 2.381.008 | (art. 41 C.C.N.L.) |
| Maturato economico | 9.785.322 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Indennità integrativa speciale | 13.602.564 | |
| Tredicesima mensilità | 4.895.491 | |
| TOTALE | 63.641.385 | |

(1) Tale importo deriva dalla differenza tra lo stipendio personalizzato di lire 37.658.540 e lo stipendio iniziale di lire 35.277.532.

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Compenso incentivante (a): 4.283.697 (da corrispondere per 11 mesi per un importo mensile in Lire 389.427)

(a) tale compenso dovrà essere assoggettato solo a contributo previdenziale ex C.P.D.E.L. e non a quello assistenziale ex I.N.A.D.E.L.; per i collocati a riposo il compenso in esame dovrà essere inserito nella quota "B" della pensione.

**TABELLA D/5**

**DALL'1.11.1996 AL 31.12.1996**

**TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE**

| | | |
|---|---|---|
| Stipendio iniziale qualifica unica dirigenziale | 36.000.000 | |
| Retribuzione individuale anzianità | 2.381.008 | (art. 41 C.C.N.L.) |
| Maturato economico | 9.785.322 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Indennità integrativa speciale | 13.602.564 | |
| Tredicesima mensilità | 5.147.408 | |
| TOTALE | 66.916.302 | |

**PER MEMORIA:**

A decorrere dall'1.6.1998 nel suindicato importo della r.i.a. dovrà essere inserito il valore del rateo pari a lire 308.716.

**TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**

Compenso incentivante (a) (b): 4.283.697 (da corrispondere per 11 mesi per un importo mensile in Lire 389.427)

(a) tale compenso dovrà essere assoggettato solo a contributo previdenziale ex C.P.D.E.L. e per i collocati a riposo il medesimo compenso dovrà essere inserito nella quota "B" della pensione.

(b) Tale compenso costituisce, a decorrere dall'1.1.1997, un acconto della retribuzione di posizione e, quindi, dovrà essere assoggettato anche a contributo ex I.N.A.D.E.L., per i collocati a riposo, il suddetto compenso dovrà essere inserito, a decorrere dall'1.1.1997, nella quota "A" della pensione.

**TABELLA D/6**

**SEGRETARIO GENERALE CLASSE 1/B**

**DALL'1.1.1997 AL 30.12.1997**

**TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE**

| | | |
|---|---|---|
| Stipendio qualifica unica dirigenziale | 36.000.000 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione individuale anzianità (1) | 2.381.008 | (art. 5 acc. integr.) |
| Maturato economico (2) | 5.860.322 | (artt. 2 e 3 acc. integr.) |
| Indennità integrativa speciale | 13.602.564 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione di posizione | 29.076.923 | (art. 2 acc. integr.) |
| Tredicesima mensilità (3) | 7.243.402 | |
| TOTALE | 94.164.219 | |

**PER MEMORIA:**

A decorrere dall'1.6.1998 nel suindicato importo della r.i.a. dovrà essere incluso il valore del rateo pari a lire 352.776 (2.116.652 x 4/24).

(1) La r.i.a. si ottiene dalla differenza tra il valore della classe stipendiale in godimento al 31.12.1996 e il valore dello stipendio iniziale pari a lire 35.277.532 (nel nostro esempio la classe stipendiale in godimento al 31.12.1996 corrisponde allo stipendio personalizzato in seguito alla promozione).

(2) Tale importo deriva dalla differenza tra il maturato economico di lire 9.785.322 e l'abbattimento di lire 3.925.000 di cui agli artt. 2 e 3 dell'accordo integrativo.

(3) La 13^ mensilità si ottiene dividendo per dodici l'importo risultante dalla sommatoria dello stipendio, della r.i.a., del maturato economico, della i.i.s. e della retribuzione di posizione.

**TABELLA D/7**

**SEGRETARIO GENERALE CLASSE 1/B**

**DAL 31.12.1997**

**TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE**

| | | |
|---|---|---|
| Stipendio qualifica unica dirigenziale | 36.000.000 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione individuale anzianità (1) | 2.381.008 | (art. 5 acc. integr.) |
| Maturato economico (2) | 5.860.322 | (artt. 2 e 3 acc. integr.) |
| Indennità integrativa speciale | 13.602.564 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione di posizione | 30.461.538 | (art. 2 acc. integr.) |
| Tredicesima mensilità (3) | 7.243.402 | |
| TOTALE | 95.548.834 | |

**PER MEMORIA:**

A decorrere dall'1.6.1998 nel suindicato importo della r.i.a. dovrà essere incluso il valore del rateo pari a lire 352.776 (2.116.652 x /24).

(1) La r.i.a. si ottiene dalla differenza tra il valore della classe stipendiale in godimento al 31.12.1996 e il valore dello stipendio iniziale pari a lire 35.277.532.

(2) Tale importo deriva dalla differenza tra il maturato economico di lire 9.785.322 e l'abbattimento di lire 3.925.000 di cui agli artt. 2 e 3 dell'accordo integrativo.

(3) La 13^ mensilità si ottiene dividendo per dodici l'importo risultante dalla sommatoria dello stipendio, della r.i.a., del maturato economico, della i.i.s. e della retribuzione di posizione.

**TABELLA E**

**SEGRETARIO GENERALE CLASSE 1/B**
**promosso segretario generale di classe 1/A: 1.8.1996.**

**BIENNIO 1994/95**

Valore classe biennale al 01/07/1994: Lire 39.510.836

Valore classe biennale al 01/07/1996: Lire 41.627.488

Valore classe biennale al 01/07/1998: Lire 43.744.140

**DALL'1.1.1995 AL 30.11.1995**

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE

| | | |
|---|---|---|
| Stipendio iniziale | 35.277.532 | |
| Incremento stipendiale | 3.120.000 | (art. 34 C.C.N.L.) |
| Retribuzione individuale anzianità (1) | 4.233.304 | (art. 41 C.C.N.L.) |
| Indennità integrativa speciale | 14.326.008 | |
| Tredicesima mensilità | 4.746.404 | |
| TOTALE | 61.703.248 | |

(1) R.I.A.= 39.510.836 - 35.277.532

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Compenso incentivante: 4.283.697 (da corrispondere per 11 mesi
(non pensionabile) per un importo mensile in
Lire 389.427)

**TABELLA E/1**

**DALL'1.12.1995 AL 31.12.1995**

## TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE

| | | |
|---|---|---|
| Stipendio iniziale | 35.277.532 | |
| Incremento stipendiale | 6.000.000 | (art. 34 C.C.N.L.) |
| Retribuzione individuale anzianità | 4.233.304 | (art. 41 C.C.N.L.) |
| Indennità integrativa speciale | 14.326.008 | |
| Tredicesima mensilità | 4.986.403 | |
| TOTALE | 64.823.247 | |

## TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

| | | |
|---|---|---|
| Compenso incentivante: (non pensionabile) | 4.283.697 | (da corrispondere per 11 mesi per un importo mensile in Lire 389.427) |

**TABELLA E/2**

**BIENNIO 1996/97**

**DALL'1.1.1996 AL 30.6.1996**

## TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE

| | | |
|---|---|---|
| Stipendio iniziale qualifica unica dirigenziale | 32.977.000 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione individuale anzianità | 4.233.304 | (art. 41 C.C.N.L.) |
| Maturato economico | 9.785.322 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Indennità integrativa speciale | 13.602.564 | |
| Tredicesima mensilità | 5.049.849 | |
| TOTALE | 65.648.039 | |

## TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Compenso incentivante (a): 4.283.697 (da corrispondere per 11 mesi per un importo mensile in Lire 389.427)

(a) tale compenso dovrà essere assoggettato solo a contributo previdenziale ex C.P.D.E.L. e non a quello assistenziale ex I.N.A.D.E.L.; per i collocati a riposo il compenso in esame dovrà essere inserito nella quota "B" della pensione.

TABELLA E/3

DALL'1.7.1996 AL 31.07.1996

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE

| | | |
|---|---|---|
| Stipendio iniziale qualifica unica dirigenziale | 32.977.000 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione individuale anzianità (1) | 6.349.956 | (art. 41 C.C.N.L.) |
| Maturato economico | 9.785.322 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Indennità integrativa speciale | 13.602.564 | |
| Tredicesima mensilità | 5.226.237 | |
| TOTALE | 67.941.079 | |

(1) R.I.A.= 41.627.488 - 35.277.532

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Compenso incentivante (a): 4.283.697 (da corrispondere per 11 mesi per un importo mensile in Lire 389.427)

(a) tale compenso dovrà essere assoggettato solo a contributo previdenziale ex C.P.D.E.L. e non a quello assistenziale ex I.N.A.D.E.L.; per i collocati a riposo il compenso in esame dovrà essere inserito nella quota "B" della pensione.

**TABELLA E/4**

INDIVIDUAZIONE DELLO STIPENDIO NELLA NUOVA QUALIFICA DI SEGRETARIO GENERALE DI CLASSE 1/A E COMPUTO DELLA MAGGIORAZIONE DI CUI ALLA LEGGE N. 869/1982:

| | |
|---|---|
| Classe stipendiale in godimento al 31.7.1996 con la qualifica di segretario generale di classe 1/B | L. 41.627.488 |
| Stipendio immediatamente superiore nella nuova qualifica (1/A) | L. 42.417.215 |
| Maggiorazione legge n. 869/1992 (4 anni = 2 classi al 50% = 2.116.651 x 2 x 50% = | L. 2.116.651 |
| | =============== |
| Stipendio personalizzato all'1.8.96 | L. 44.533.866 |

Si corrisponde lo stipendio personalizzato di lire 44.533.866 e si procede all'operazione di temporizzazione per anticipare la successiva classe di lire 44.818.190:

$$\frac{\text{lire } (44.533.866 - 42.417.215) \times 24 \text{ mesi}}{2.400.975} = \text{mesi } 21 \text{ e giorni } 5$$

Dal momento che il segretario in argomento avrebbe maturato la classe stipendiale di lire 44.818.190, alla data del I agosto 1998, per effetto della temporizzazione, la predetta classe viene anticipata di 21 mesi e 5 giorni, ossia alla data del 26 ottobre 1996 (ossia 1.8.1998 - mesi 21 e giorni 5).
In pratica la succesiva classe dovrà essere anticipata all'1.10.1996.

TABELLA :E/5

DALL'1.8.1996 AL 30.09.1996

**TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE**

| | | |
|---|---|---|
| Stipendio iniziale qualifica unica dirigenziale | 32.977.000 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione individuale anzianità (1) | 4.517.626 | (art. 41 C.C.N.L.) |
| Maturato economico | 15.752.639 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Indennità integrativa speciale | 13.602.564 | (art. 2 C.C.N.L.° |
| Tredicesima mensilità | 5.570.819 | |
| TOTALE | 72.420.648 | |

(1) R.I.A.= 44.533.866 - 40.016.240

**TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**

Compenso incentivante (a): 4.283.697 (da corrispondere per 11 mesi per un importo mensile in Lire 389.427)

(a) tale compenso dovrà essere assoggettato solo a contributo previdenziale ex C.P.D.E.L. e non a quello assistenziale ex I.N.A.D.E.L., per i collocati a riposo il medesimo compenso dovrà essere inserito nella quota "B" della pensione.

TABELLA E/6

DAL 1.10.1996 AL 31.10.1996

## TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE

| | | |
|---|---|---|
| Stipendio iniziale qualifica unica dirigenziale | 32.977.000 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione individuale anzianità (1) | 4.801.950 | (art. 41 C.C.N.L.) |
| Maturato economico | 15.752.639 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Indennità integrativa speciale | 13.602.564 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Tredicesima mensilità | 5.570.819 | |
| TOTALE | 72.704.972 | |

(1) R.I.A.= 44.818.190 - 40.016.240

## TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Compenso incentivante (a): 4.283.697 (da corrispondere per 11 mesi per un importo mensile in Lire 389.427)

(a) tale compenso dovrà essere assoggettato solo a contributo previdenziale ex C.P.D.E.L. e non a quello assistenziale ex I.N.A.D.E.L., per i collocati a riposo il medesimo compenso dovrà essere inserito nella quota "B" della pensione.

**TABELLA E/7**

**DALL'1.11.1996**

**TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE**

| | | |
|---|---|---|
| Stipendio iniziale qualifica unica dirigenziale | 36.000.000 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione individuale anzianità | 4.801.950 | (art. 41 C.C.N.L.) |
| Maturato economico | 15.752.639 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Indennità integrativa speciale | 13.602.564 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Tredicesima mensilità | 5.846.429 | |
| TOTALE | 76.003.582 | |

**PER MEMORIA:**

A decorrere dall'1.10.1998 nel suindicato importo della r.i.a. dovrà essere inserito il valore del rateo pari a lire 300.122.

$$\frac{2.400.975 \times 3}{24} = 300.122$$

**TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**

Compenso incentivante (a): 4.283.697 (da corrispondere per 11 mesi per un importo mensile in Lire 389.427)

(a) tale compenso dovrà essere assoggettato solo a contributo previdenziale ex C.P.D.E.L. e per i collocati a riposo il medesimo compenso dovrà essere inserito nella quota "B" della pensione.

**TABELLA E/8**

**SEGRETARIO GENERALE CLASSE 1/A**

**DALL'1.1.1997 AL 30.12.1997**

**TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE**

| | | |
|---|---|---|
| Stipendio qualifica unica dirigenziale | 36.000.000 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione individuale anzianità (1) | 4.801.950 | (art. 5 acc. integr.) |
| Maturato economico (2) | 7.363.931 | (artt. 2 e 3 acc. integr.) |
| Indennità integrativa speciale | 13.602.564 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione di posizione | 49.384.615 | (art. 2 acc. integr.) |
| Tredicesima mensilità (3) | 9.262.755 | |
| TOTALE | 120.415.815 | |

**TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**

Per il solo anno 1996, ai sensi dell'art. 6 dell'accordo integrativo, per la ritardata applicazione del riequilibrio della retribuzione accessoria previsto dall'art. 2, comma 9, della legge n. 550/1995, al segretario in argomento spetta una indennità forfettaria "una tantum" di L. 4.691.667 così derivante:

seg. 1/B 3.900.000 % 12 x 7 = 2.275.000

seg. 1/A 5.800.000 % 12 x 5 = 2.416.667

Tale importo rileva solo ai fini del contributo previdenziale ex C.P.D.E.L. e non a quello premio fine esercizio ex I.N.A.D.E.L..

**PER MEMORIA:**

A decorrere dall'1/10/1998 nel suindicato importo della r.i.a. dovrà essere incluso il valore del rateo pari a lire 300.122 (2.400.975 X 3/24).

(1) La r.i.a. si ottiene dalla differenza tra il valore della classe stipendiale in godimento al 31.12.1996 e il valore dello stipendio iniziale pari a lire 40.016.240.

(2) Tale importo deriva dalla differenza tra il maturato economico di lire 15.752.639 e l'abbattimento di lire 3.650.000 e l'assorbimento della maggiorazione di cui alla tabella "D" pari a lire 4.738.708 (40.016.240 - 35.277.532).

(3) La 13^ mensilità si ottiene dividendo per dodici l'importo risultante dalla sommatoria dello stipendio, della r.i.a., del maturato economico, della i.i.s. e della retribuzione di posizione.

**TABELLA E/9**

**SEGRETARIO GENERALE CLASSE 1/A**

**DAL 31.12.1997**

**TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE**

| | | |
|---|---|---|
| Stipendio qualifica unica dirigenziale | 36.000.000 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione individuale anzianità (1) | 4.801.950 | (art. 5 acc. integr.) |
| Maturato economico (2) | 7.363.931 | (art. 2 e 3 acc. integr.) |
| Indennità integrativa speciale | 13.602.564 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione di posizione | 50.769.230 | (art. 2 acc. integr.) |
| Tredicesima mensilità (3) | 9.378.140 | |
| TOTALE | 121.915.815 | |

PER MEMORIA:

A decorrere dall'1.10.1998 nel suindicato importo della r.i.a. dovrà essere inserito il valore del rateo pari a lire 300.122 (2.400.975 x 3/24).

(1) La r.i.a. si ottiene dalla differenza tra il valore della classe stipendiale in godimento al 31.12.1996 e il valore dello stipendio iniziale pari a lire 40.016.240.

(2) Tale importo deriva dalla differenza tra il maturato economico di lire 15.752.639 e l'abbattimento di lire 3.650.000 e l'assorbimento della maggiorazione di cui alla tabella "D" pari a lire 4.738.708 (40.016.240 - 35.277.532).

(3) La 13^ mensilità si ottiene dividendo per dodici l'importo risultante dalla sommatoria dello stipendio, della r.i.a., del maturato economico, della i.i.s. e della retribuzione di posizione.

**TABELLA : F**

**STIPENDIO AI FINI DEL TRATTAMENTO ORDINARIO DI QUIESCENZA**

**SEGRETARIO GENERALE CLASSE 2^**
**SEGRETARIO CON SEI ANNI DI ANZIANITA' CESSATO: 1.10.1994**

**BIENNIO 1994/95**

Valore classe biennale al _/_/__: Lire ________

Valore classe biennale al 01/07/1993: Lire 31.217.671

Valore classe biennale al 01/07/1995: Lire 32.805.010

**DALL'1.10.1994 AL 31.12.1994**

**STIPENDIO AI FINI DEL TRATTAMENTO ORDINARIO DI QUIESCENZA**

| | | |
|---|---|---|
| Stipendio iniziale | 26.455.653 | |
| Indennità vacanza contrattuale (1) | 701.016 | |
| Retribuzione individuale anzianità | 4.762.018 | (art. 41 C.C.N.L.) |
| Indennità integrativa speciale | 13.602.564 | |
| Rateo classe (2) | 992.087 | |
| Tredicesima mensilità | 3.817.693 | |
| TOTALE | 50.331.031 | |

(1) L'indennità di vacanza contrattuale non utile ai fini della 13^ mensilità ai sensi della circolare del Ministero del Tesoro n. 52 del 21.06.1994.

(2) Rateo classe maturato alla data di cessazione

$$\frac{1.587.339 \times 15}{24} = 992.087$$

**TABELLA F/1**

**DALL'1.1.1995 AL 30.11.1995**

**STIPENDIO AI FINI DEL TRATTAMENTO ORDINARIO DI QUIESCENZA**

**TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE**

| | |
|---|---:|
| Stipendio iniziale | 26.455.653 |
| Incremento stipendiale | 2.760.000 |
| Retribuzione individuale anzianità (*) | 5.754.105 |
| Indennità integrativa speciale | 13.602.564 |
| Tredicesima mensilità | 4.047.693 |
| TOTALE | 52.620.015 |

(*) Nella RIA è stato aggiunto il rateo della classe maturata alla data dell'1.10.1994.

TABELLA F/2

DALL'1.12.1995 AL 31.12.1995

STIPENDIO AI FINI DEL TRATTAMENTO ORDINARIO DI QUIESCENZA

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE

| | | |
|---|---|---|
| Stipendio iniziale | 26.455.653 | |
| Incremento stipendiale | 5.760.000 | (art. 34 C.C.N.L.) |
| Retribuzione individuale anzianità | 5.754.105 | (art. 41 C.C.N.L.) |
| Indennità integrativa speciale | 13.602.564 | |
| Tredicesima mensilità | 4.297.693 | |
| TOTALE | 55.870.015 | |

**TABELLA E/3**

**TRATTAMENTO ECONOMICO AI FINI DELL'INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO**

**ALL'1.10.1994**

**TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE**

| | |
|---|---|
| Stipendio iniziale | 26.455.653 |
| Indennità vacanza contrattuale (1) | 701.016 |
| Retribuzione individuale anzianità | 4.762.018 |
| Indennità integrativa speciale | 13.602.564 |
| Rateo classe | 992.087 |
| Tredicesima mensilità | 3.817.693 |
| TOTALE | 50.331.031 |

(1) L'indennità di vacanza contrattuale non utile ai fini della 13^ mensilità ai sensi della circolare del Ministero del Tesoro n. 52 del 21.06.1994.

**TABELLA G**

**SEGRETARIO GENERALE CLASSE 1/B**

**DALL'1.1.1997 AL 30.12.1997**

**TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE**

| | | |
|---|---|---|
| Stipendio qualifica unica dirigenziale | 36.000.000 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione individuale anzianità (1) | (*) | (art. 5 acc. integr.) |
| Maturato economico (2) | 5.860.322 | (artt. 2 e 3 acc. integr.) |
| Indennità integrativa speciale | 13.602.564 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione di posizione | 29.076.923 | (art. 2 acc. integr.) |
| Tredicesima mensilità (3) | (*) | |
| TOTALE | | |
| | ========== | |

**TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**

Per il solo anno 1996, ai sensi dell'art. 6 dell'accordo integrativo, per la ritardata applicazione del riequilibrio della retribuzione accessoria previsto dall'art. 2, comma 9, della legge n. 550/1995, al segretario in argomento spetta un'indennità forfettaria "una tantum" di L. 3.900.000, da rapportarsi alla durata del rapporto di servizio intercorso rell'anno 1996.
Tale importo rileva solo ai fini del contributo previdenziale ex C.P.D.E.L. e non a quello di premio fine servizio ex I.N.A.D.E.L..

**PER MEMORIA:**

A decorrere dal ________ nel suindicato importo della r.i.a. dovrà essere incluso il valore del rateo pari a lire ____________________ (____________ x ____/24).

(1) La r.i.a. si ottiene dalla differenza tra il valore della classe stipendiale in godimento al 31.12.1996 e il valore dello stipendio iniziale pari a lire 35.277.532.

(2) Tale importo deriva dalla differenza tra il maturato economico di lire 9.785.322 e l'abbattimento di lire 3.925.000 di cui agli artt. 2 e 3 dell'accordo integrativo.

(3) La 13^ mensilità si ottiene dividendo per dodici l'importo risultante dalla sommatoria dello stipendio, della r.i.a.. del maturato economico. della i.i.s. e della retribuzione di posizione.

**TABELLA G/1**

**SEGRETARIO GENERALE CLASSE 1/B**

**DAL 31.12.1997**

**TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE**

| | | |
|---|---|---|
| Stipendio qualifica unica dirigenziale | 36.000.000 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione individuale anzianità (1) | (*) | (art. 5 acc. integr.) |
| Maturato economico (2) | 5.860.322 | (artt. 2 e 3 acc. integr.) |
| Indennità integrativa speciale | 13.602.564 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione di posizione | 30.461.538 | (art. 2 acc. integr.) |
| Tredicesima mensilità (3) | (*) | |
| TOTALE | | |

**PER MEMORIA:**

A decorrere dal ________ nel suindicato importo della r.i.a. dovrà essere incluso il valore del rateo pari a lire ____________________ (_______________ x _____/24).

(1) La r.i.a. si ottiene dalla differenza tra il valore della classe stipendiale in godimento al 31.12.1996 e il valore dello stipendio iniziale pari a lire 35.277.532.

(2) Tale importo deriva dalla differenza tra il maturato economico di lire 9.785.322 e l'abbattimento di lire 3.925.000 di cui agli artt. 2 e 3 dell'accordo integrativo.

(3) La 13^ mensilità si ottiene dividendo per dodici l'importo risultante dalla sommatoria dello stipendio, della r.i.a., del maturato economico, della i.i.s. e della retribuzione di posizione.

**TABELLA H**

**SEGRETARIO GENERALE CLASSE 1/A**

**DALL'1.1.1997 AL 30.12.1997**

**TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE**

| | | |
|---|---|---|
| Stipendio qualifica unica dirigenziale | 36.000.000 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione individuale anzianità (1) | (*) | (art. 5 acc. integr.) |
| Maturato economico (2) | 7.363.931 | (artt. 2 e 3 acc. integr.) |
| Indennità integrativa speciale | 13.602.564 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione di posizione | 49.384.615 | (art. 2 acc. integr.) |
| Tredicesima mensilità (3) | (*) | |
| TOTALE | | |
| | ========== | |

**TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**

Per il solo anno 1996, ai sensi dell'art. 6 dell'accordo integrativo, per la ritardata applicazione del riequilibrio della retribuzione accessoria previsto dall'art. 2, comma 9, della legge n. 550/1995, al segretario in argomento spetta un'indennità forfettaria "una tantum" di L. 5.800.000, da rapportarsi alla durata del rapporto di servizio intercorso nell'anno 1996.
Tale importo rileva solo ai fini del contributo previdenziale ex C.P.D.E.L. e non a quello di premio fine servizio ex I.N.A.D.E.L..

**PER MEMORIA:**
A decorrere dal __/__/1997 nel suindicato importo della r.i.a. dovrà essere incluso il valore del rateo pari a lire ________ (________X ___/24).

(1) La r.i.a. si ottiene dalla differenza tra il valore della classe stipendiale in godimento al 31.12.1996 e il valore dello stipendio iniziale pari a lire 40.016.240.

(2) Tale importo deriva dalla differenza tra il maturato economico di lire 15.752.639 e l'abbattimento di lire 3.650.000 e l'assorbimento della maggiorazione di cui alla tabella "D" pari a lire 4.738.708 (40.016.240 - 35.277.532).

(3) La 13^ mensilità si ottiene dividendo per dodici l'importo risultante dalla sommatoria dello stipendio, della r.i.a., del maturato economico, della i.i.s. e della retribuzione di posizione.

**TABELLA H/1**

**SEGRETARIO GENERALE CLASSE 1/A**

**DAL 31.12.1997**

**TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE**

| | | |
|---|---|---|
| Stipendio qualifica unica dirigenziale | 36.000.000 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione individuale anzianità (1) | (*) | (art. 5 acc. integr.) |
| Maturato economico (2) | 7.363.931 | (artt. 2 e 3 acc. integr.) |
| Indennità integrativa speciale | 13.602.564 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione di posizione | 50.769.230 | (art. 2 acc. integr.) |
| Tredicesima mensilità (3) | (*) | |
| TOTALE | ========== | |

**PER MEMORIA:**

A decorrere dal ____________ nel suindicato importo della r.i.a. dovrà essere incluso il valore del rateo pari a lire ____________ (____________ x ____/24).

(1) La r.i.a. si ottiene dalla differenza tra il valore della classe stipendiale in godimento al 31.12.1996 e il valore dello stipendio iniziale pari a lire 40.016.240.

(2) Tale importo deriva dalla differenza tra il maturato economico di lire 15.752.639 e l'abbattimento di lire 3.650.000 e l'assorbimento della maggiorazione di cui alla tabella "D" pari a lire 4.738.708 (40.016.240 - 35.277.532).

(3) La 13^ mensilità si ottiene dividendo per dodici l'importo risultante dalla sommatoria dello stipendio, della r.i.a., del maturato economico, della i.i.s. e della retribuzione di posizione.

**TABELLA I**

**SEGRETARIO GENERALE CLASSE 1/A**

Per i comuni e province di Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia, e quelli individuati da leggi delle Regioni a Statuto speciale (art. 17 della legge n. 142/1990).

**DALL'1.1.1997 AL 30.12.1997**

**TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE**

| | | |
|---|---|---|
| Stipendio qualifica unica dirigenziale | 36.000.000 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione individuale anzianità (1) | * | (art. 5 acc. integr.) |
| Maturato economico (2) | 4.663.931 | (artt. 2 e 3 acc. integr.) |
| Indennità integrativa speciale | 13.602.564 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione di posizione | 63.230.769 | (art. 2 acc. integr.) |
| Tredicesima mensilità (3) | * | |
| TOTALE | | |

**TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**

Per il solo anno 1996, ai sensi dell'art. 6 dell'accordo integrativo, per la ritardata applicazione del riequilibrio della retribuzione accessoria previsto dall'art. 2, comma 9, della legge n. 550/1995, al segretario in argomento spetta un'indennità forfettaria "una tantum" di L. 5.800.000, da rapportarsi alla durata del rapporto di servizio intercorso nell'anno 1996.
Tale importo rileva solo ai fini del contributo previdenziale ex C.P.D.E.L. e non a quello di premio fine servizio ex I.N.A.D.E.L..

**PER MEMORIA:**
A decorrere dal ___/___/1997 nel suindicato importo della r.i.a. dovrà essere incluso il valore del rateo pari a lire ____________ (__________ x ___/24).

(1) La r.i.a. si ottiene dalla differenza tra il valore della classe stipendiale in godimento al 31.12.1996 e il valore dello stipendio iniziale pari a lire 40.016.240.

(2) Tale importo deriva dalla differenza tra il maturato economico di lire 15.752.639 e l'abbattimento di lire 6.350.000 e l'assorbimento della maggiorazione di cui alla tabella "D" pari a lire 4.738.708 (40.016.240 - 35.277.532).

(3) La 13^ mensilità si ottiene dividendo per dodici l'importo risultante dalla sommatoria dello stipendio, della r.i.a., del maturato economico, della i.i.s. e della retribuzione di posizione.

**TABELLA I/1**

**SEGRETARIO GENERALE CLASSE 1/A**

**DAL 31.12.1997**

**TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE**

| | | |
|---|---|---|
| Stipendio qualifica unica dirigenziale | 36.000.000 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione individuale anzianità (1) | * | (art. 5 acc. integr.) |
| Maturato economico (2) | 4.663.931 | (artt. 2 e 3 acc. integr.) |
| Indennità integrativa speciale | 13.602.564 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione di posizione | 64.615.385 | (art. 2 acc. integr.) |
| Tredicesima mensilità | * | |
| TOTALE | | |

**PER MEMORIA:**

A decorrere dal __/__/1998 nel suindicato importo della r.i.a. dovrà essere inserito il valore del rateo pari a lire __________ (________ x ___/24).

(1) La r.i.a. si ottiene dalla differenza tra il valore della classe stipendiale in godimento al 31.12.1996 e il valore dello stipendio iniziale pari a lire 40.016.240.

(2) Tale importo deriva dalla differenza tra il maturato economico di lire 15.752.639 e l'abbattimento di lire 6.350.000 e l'assorbimento della maggiorazione di cui alla tabella "D" pari a lire 4.738.708 (40.016.240 - 35.277.532).

(3) La 13^ mensilità si ottiene dividendo per dodici l'importo risultante dalla sommatoria dello stipendio, della r.i.a., del maturato economico, della i.i.s. e della retribuzione di posizione.

**TABELLA L**

**ESEMPIO: SEGRETARIO GENERALE CLASSE 1/B PROMOSSO SEGRETARIO GENERALE CLASSE 1/A, ANTERIORMENTE ALL'8 GENNAIO 1997, DATA DI CESSAZIONE EFFICACIA DELLA LEGGE N. 869/1982.**

(Per comodità di calcolo si omettono i dati retributivi anteriori al I novembre 1996)

Valore classe biennale al 1.10.1992: 43.744.140
Valore classe biennale al 1.10.1994: 45.860.792
Valore classe biennale al 1.10.1996: 47.977.443

Promozione a segretario generale classe 1/B il 2.7.1990
Promozione a segretario generale classe 1/A il 5.1.1997

**DALL'1.11.1996 AL 31.12.1996**

| | | |
|---|---|---|
| Stipendio qualifica unica dirigenziale | 36.000.000 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione individuale anzianità | 12.699.911 | (art. 41 C.C.N.L.) |
| Maturato economico | 9.785.322 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Indennità integrativa speciale | 13.602.564 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Tredicesima mensilità | 6.007.317 | |
| TOTALE | 78.095.114 | |

**PER MEMORIA:**

Al 1.10.1998 nella R.I.A. dovrà essere incluso il rateo della classe maturata al 31.12.1996 pari a L. $\frac{2.116.651 \times 3}{24} = 264.582$

**DALL'1.1.1997 AL 4.1.1997**

**TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE**

| | | |
|---|---|---|
| Stipendio qualifica unica dirigenziale | 36.000.000 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione individuale anzianità (1) | 12.699.911 | (art. 41 C.C.N.L.) |
| Maturato economico (2) | 5.860.322 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Indennità integrativa speciale | 13.602.564 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione di posizione | 29.076.923 | (art. 2 acc. integr.) |
| Tredicesima mensilità | 8.103.310 | |
| TOTALE | 105.343.030 | |

**TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**

Per il solo anno 1996, ai sensi dell'art. 6 dell'accordo integrativo, per la ritardata applicazione del riequilibrio della retribuzione accessoria previsto dall'art. 2, comma 9 della legge n. 550/1995, al segretario in argomento spetta un'indennità forfettaria "una tantum" di L. 3.900.000 da rapportarsi alla durata del rapporto di servizio intercorso nell'anno 1996.
Tale importo rileva solo ai fini del contributo previdenziale ex C.P.D.E.L. e non a quello di premio fine servizio ex I.N.A.D.E.L..

**PER MEMORIA:**

Al 1.10.1998 nella R.I.A. dovrà essere incluso il rateo della classe maturata al 31.12.1996 pari a L. $\frac{2.116.651 \times 3}{24}$ = 264.582

(1) La r.i.a. si ottiene dalla differenza tra il valore della classe stipendiale in godimento al 31.12.1996 e il valore dello stipendio iniziale pari a lire 35.277.532.

(2) Tale importo deriva dalla differenza tra il maturato economico di lire 9.785.322 e l'abbattimento di lire 3.925.000 di cui agli artt. 2 e 3 dell'accordo integrativo.

Il 5.1.1997 avviene la promozione a segretario generale di classe 1/A:

**DAL 5.1.1997 AL 30.12.1997**

| | | |
|---|---|---|
| Stipendio qualifica unica dirigenziale | 36.000.000 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione individuale anzianità | 12.699.911 | (art. 41 C.C.N.L.) |
| Maturato economico (1) | 1.396.614 | (artt. 2 e 3 acc. integr.) |
| Indennità integrativa speciale: | 13.602.564 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione di posizione: | 49.384.615 | (art. 2 acc. integr.) |
| Maturato economico ai sensi del disposto della legge n. 869/1982 (2) | 3.174.977 | |
| Tredicesima mensilità | 9.688.223 | |
| TOTALE | 125.946.904 | |

**PER MEMORIA:**

Al 1.10.1998 nella R.I.A. dovrà essere incluso il rateo della classe maturata al 31.12.1996 pari a L. $\frac{2.116.651 \times 3}{24}$ = 264.582

(1) Tale importo deriva dalla diferenza tra il maturato economico di L. 9.785.322, previsto per i segretari generali di classe 1/B, e gli abbattimenti di L. 3.650.000 e di L. 4.738.708, di cui agli artt. 2 e 3 dell'accordo integrativo previsti per i passaggi alla classe 1/A;

(2) Anzianità nella qualifica di segretario generale di classe 1/B pari a 6 anni e mezzo = 3 classi al 50% = 3.174.977
$\frac{(2.116.651 \times 3)}{2}$

Tale beneficio dovrà essere incluso nella r.i.a..

**DAL 31.12.1997**

| | | |
|---|---|---|
| Stipendio qualifica unica dirigenziale | 36.000.000 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione individuale anzianità (1) | 15.874.888 | (art. 41 C.C.N.L.) |
| Maturato economico (2) | 1.396.614 | (artt. 2 e 3 acc. integr.) |
| Indennità integrativa speciale | 13.602.564 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione di posizione | 50.769.230 | (art. 2 acc. integr.) |
| Tredicesima mensilità | 9.803.608 | |
| TOTALE | 127.446.904 | |

**PER MEMORIA:**

All'1.10.1998 nella R.I.A. dovrà essere incluso il rateo della classe maturata al 31.12.1996 pari a L. $\frac{2.116.651 \times 3}{24}$ = 264.582

(1) Nell'importo della r.i.a., è stato incluso il maturato economico nella qualifica di provenienza, prima della promozione ai sensi della legge n. 869/1982.

**TABELLA M**

**ESEMPIO: SEGRETARIO GENERALE CLASSE 2^ PROMOSSO SEGRETARIO GENERALE CLASSE 1/B IL 16.4.1997, SUCCESSIVAMENTE ALL'8 GENNAIO 1997, DATA DI CESSAZIONE DELL'EFFICACIA DELLA LEGGE N. 869/1982.**

(Per comodità di calcolo si omettono i dati retributivi anteriori al I novembre 1996)

| | | |
|---|---|---|
| Valore classe biennale al 1.4.1991: | Lire | 29.630.331 |
| Valore classe biennale al 1.4.1993: | Lire | 31.217.671 |
| Valore classe biennale al 1.4.1995: | Lire | 32.805.010 |

**DALL'1.11.1996 AL 31.12.1996**

**TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE**

| | | |
|---|---|---|
| Stipendio qualifica unica dirigenziale | 36.000.000 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione individuale anzianità | 6.349.357 | (art. 41 C.C.N.L.) |
| Indennità integrativa speciale | 13.602.564 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Tredicesima mensilità | 4.662.661 | |
| TOTALE | 60.614.582 | |

PER MEMORIA:

A decorrere dal 1.4.1997 nel suindicato importo della r.i.a. dovrà essere incluso il valore del rateo pari a lire 1.388.922 $\left(\frac{1.587.339 \times 21}{24}\right)$

## TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Compenso incentivante (a) (b): 3.212.473 (da corrispondere per 11 mesi per un importo mensile di lire 292.043)

(*) **Importi da calcolarsi secondo le indicazioni contenute nella circolare in esame.**

(a) Tale compenso dovrà essere assoggettato solo a contributo previdenziale ex C.P.D.E.L. e per i collocati a riposo, il medesimo compenso dovrà essere inserito nella quota "B" della pensione;

(b) Il compenso in esame "medio tempore" corrisposto costituirà, a decorrere dall'1.1.1997, un acconto della retribuzione di posizione e quindi dovrà essere assoggettato anche a contributo assistenziale ex I.N.A.D.E.L.; per i collocati a riposo lo stesso dovrà essere inserito nella quota "A" della pensione;

**TABELLA M/1**

**SEGRETARIO GENERALE CLASSE 2^**
(con 2 anni)

**DALL'1.1.1997 AL 31.3.1997**

**TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE**

| | | |
|---|---|---|
| Stipendio qualifica unica dirigenziale | 36.000.000 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione individuale anzianità (1) | 9.095.750 | (art. 5 acc. integr.) |
| Indennità integrativa speciale | 13.602.564 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione di posizione | 19.846.154 | (art. 2 acc. integr.) |
| Tredicesima mensilità | 6.545.373 | |
| TOTALE | 85.089.841 | |

**TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**

Per il solo anno 1996, ai sensi dell'art. 6 dell'accordo integrativo, per la ritardata applicazione del riequilibrio della retribuzione accessoria previsto dall'art. 2, comma 9, della legge n. 550/1995, al segretario in argomento spetta un'indennità forfettaria "una tantum" di L. 3.500.000, da rapportarsi alla durata del rapporto di servizio intercorso nell'anno 1996.
Tale importo rileva solo ai fini del contributo previdenziale ex C.P.D.E.L. e non a quello di premio fine servizio ex I.N.A.D.E.L..

**PER MEMORIA:**

A decorrere dall'1.4.1997 nel suindicato importo della r.i.a. dovrà essere incluso il valore del rateo pari a lire 1.388.922.

(1) Per l'anno 1997 la r.i.a. si ottiene dalla differenza tra il valore dello stipendio iniziale pari a lire 23.709.260 (nota del Ministero del Tesoro del 7 marzo 1997) e lo stipendio in godimento al 31.12.96 pari nell'esempio, a lire 32.805.010.

(2) La 13^ mensilità si ottiene dividendo per dodici l'importo risultante dalla sommatoria dello stipendio, della r.i.a., della i.i.s. e della retribuzione di posizione.

**TABELLA M/2**

**SEGRETARIO GENERALE CLASSE 2ª**
(con 2 anni)

**DALL'1.4.1997 AL 15.4.1997**

**TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE**

| | | |
|---|---|---|
| Stipendio qualifica unica dirigenziale | 36.000.000 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione individuale anzianità (1) | 10.484.672 | |
| Indennità integrativa speciale | 13.602.564 | |
| Retribuzione di posizione | 19.846.154 | |
| Tredicesima mensilità | 6.661.116 | |
| TOTALE | 86.594.506 | |

(1) Nella r.i.a. è stato incluso il rateo calcolato al 31.12.1996 pari a lire 1.388.922.

TABELLA M/3

**SEGRETARIO GENERALE CLASSE 1/B**

**PROMOZIONE AVVENUTA IN DATA 16.4.1997**

DAL 16.4.1997 AL 30.12.1997

**TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE**

| | | |
|---|---|---|
| Stipendio qualifica unica dirigenziale | 36.000.000 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione individuale anzianità (1) | 6.559.672 | (art. 5 acc. integr.) |
| Indennità integrativa speciale | 13.602.564 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione di posizione | 29.076.923 | (art. 2 acc. integr.) |
| Tredicesima mensilità (2) | 7.103.264 | |
| TOTALE | 92.342.423 | |

(1) Tale importo deriva dalla differenza tra la r.i.a. in godimento nella qualifica di segretario generale di classe 2^ e l'abbattimento di lire 3.925.000 di cui agli artt. 2 e 3 dell'accordo integrativo.

(2) La 13^ mensilità si ottiene dividendo per dodici l'importo risultante dalla sommatoria dello stipendio, della r.i.a., della i.i.s. e della retribuzione di posizione.

**TABELLA M/4**

**SEGRETARIO GENERALE CLASSE 1/B**

**DAL 31.12.1997**

**TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE**

| | | |
|---|---|---|
| Stipendio qualifica unica dirigenziale | 36.000.000 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione individuale anzianità (1) | 6.559.672 | (art. 5 acc. integr.) |
| Indennità integrativa speciale | 13.602.564 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione di posizione | 30.461.538 | (art. 2 acc. integr.) |
| Tredicesima mensilità (2) | 7.218.648 | |
| TOTALE | 92.842.422 | |

(1) Tale importo deriva dalla differenza tra la r.i.a. in godimento nella qualifica di segretario generale di classe 2^ e l'abbattimento di lire 3.925.000 di cui agli artt. 2 e 3 dell'accordo integrativo.

(2) La 13^ mensilità si ottiene dividendo per dodici l'importo risultante dalla sommatoria dello stipendio, della r.i.a., della i.i.s. e della retribuzione di posizione.

**TABELLA N**

**STIPENDIO AI FINI DEL TRATTAMENTO ORDINARIO DI QUIESCENZA**

**SEGRETARIO GENERALE CLASSE 1/B: FINO AL 30.9.1996**
**PROMOSSO SEGRETARIO GENERALE DI CLASSE 1/A: 1.8.1996**
**SEGRETARIO CESSATO DAL SERVIZIO: 1.9.1996**

**BIENNIO 1994/95**

Valore classe biennale al 01/07/1994: Lire 39.510.836

Valore classe biennale al 01/07/1996: Lire 41.627.488

Valore classe biennale al 01/07/1998: Lire 43.744.140

**DALL'1.1.1995 AL 30.11.1995**

**STIPENDIO AI FINI DEL TRATTAMENTO ORDINARIO DI QUIESCENZA**

**TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE**

| | | |
|---|---|---|
| Stipendio iniziale | 35.277.532 | |
| Incremento stipendiale | 3.120.000 | (art. 34 C.C.N.L.) |
| Retribuzione individuale anzianità (1) | 4.233.304 | (art. 41 C.C.N.L.) |
| Indennità integrativa speciale | 14.326.008 | |
| Tredicesima mensilità | 4.746.404 | |
| TOTALE | 61.703.248 | |

(1) R.I.A.= 39.510.836 - 35.277.532

**TABELLA N/1**

**DALL'1.12.1995 AL 31.12.1995**

**STIPENDIO AI FINI DEL TRATTAMENTO ORDINARIO DI QUIESCENZA**

**TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE**

| | | |
|---|---|---|
| Stipendio iniziale | 35.277.532 | |
| Incremento stipendiale | 6.000.000 | (art. 34 C.C.N.L.) |
| Retribuzione individuale anzianità | 4.233.304 | (art. 41 C.C.N.L.) |
| Indennità integrativa speciale | 14.326.008 | |
| Tredicesima mensilità | 4.986.403 | |
| TOTALE | 64.823.247 | |

TABELLA N/2

BIENNIO 1996/97

DALL'1.1.1996 AL 30.6.1996

STIPENDIO AI FINI DEL TRATTAMENTO ORDINARIO DI QUIESCENZA

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE

| | | |
|---|---|---|
| Stipendio iniziale qualifica unica dirigenziale | 32.977.000 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione individuale anzianità | 4.233.304 | (art. 41 C.C.N.L.) |
| Maturato economico | 9.785.322 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Indennità integrativa speciale | 13.602.564 | |
| Tredicesima mensilità | 5.049.849 | |
| TOTALE | 65.648.039 | |

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Compenso incentivante (a) 4.283.697 (da corrispondere per 11 mesi per un importo mensile in Lire 389.427)

(a) tale compenso dovrà essere assoggettato solo a contributo previdenziale ex C.P.D.E.L. e non a quello assistenziale ex I.N.A.D.E.L.; per i collocati a riposo il compenso in esame dovrà essere inserito nella quota "B" della pensione.

TABELLA N/3

DALL'1.7.1996 AL 31.07.1996

## STIPENDIO AI FINI DEL TRATTAMENTO ORDINARIO DI QUIESCENZA

### TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE

| | | |
|---|---|---|
| Stipendio iniziale qualifica unica dirigenziale | 32.977.000 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione individuale anzianità (1) | 6.349.956 | (art. 41 C.C.N.L.) |
| Maturato economico | 9.785.322 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Indennità integrativa speciale | 13.602.564 | |
| Tredicesima mensilità | 5.226.237 | |
| TOTALE | 67.941.079 | |

(1) R.I.A.= 41.627.488 - 35.277.532

### TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

| | | |
|---|---|---|
| Compenso incentivante (a) | 4.283.697 | (da corrispondere per 11 mesi per un importo mensile in Lire 389.427) |

(a) tale compenso dovrà essere assoggettato solo a contributo previdenziale ex C.P.D.E.L. e non a quello assistenziale ex I.N.A.D.E.L.; per i collocati a riposo il compenso in esame dovrà essere inserito nella quota "B" della pensione.

**TABELLA N/4**

**INDIVIDUAZIONE DELLO STIPENDIO NELLA NUOVA QUALIFICA DI SEGRETARIO GENERALE DI CLASSE 1/A E COMPUTO DELLA MAGGIORAZIONE DI CUI ALLA LEGGE N. 869/1982:**

| | |
|---|---|
| Classe stipendiale in godimento al 31.7.1996 con la qualifica di segretario generale di classe 1/B | L. 41.627.488 |
| Stipendio immediatamente superiore nella nuova qualifica (1/A) | L. 42.417.215 |
| Maggiorazione legge n. 869/1992 (4 anni = 2 classi al 50% = 2.116.651 x 2 x 50% = | L. 2.116.651 |
| | =============== |
| Stipendio personalizzato all'1.8.96 | L. 44.533.866 |

Si corrisponde lo stipendio personalizzato di lire 44.533.866 e si procede all'operazione di temporizzazione per anticipare la successiva classe di lire 44.818.190:

$$\frac{\text{lire } (44.533.866 - 42.417.215) \times 24 \text{ mesi}}{2.400.975} = \text{mesi } 21 \text{ e giorni } 5$$

Dal momento che il segretario in argomento avrebbe maturato la classe stipendiale di lire 44.818.190, alla data del I agosto 1998, per effetto della temporizzazione, la predetta classe viene anticipata di 21 mesi e 5 giorni, ossia alla data del 26 ottobre 1996 (ossia 1.8.1998 - mesi 21 e giorni 5).
In pratica la succesiva classe dovrà essere anticipata all'1.10.1996.

**TABELLA N/5**

**DALL'1.8.1996 AL 31.08.1996**

## STIPENDIO AI FINI DEL TRATTAMENTO ORDINARIO DI QUIESCENZA

### TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE

| | | |
|---|---|---|
| Stipendio iniziale qualifica unica dirigenziale | 32.977.000 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione individuale anzianità (1) | 4.517.626 | (art. 41 C.C.N.L.) |
| Maturato economico | 15.752.639 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Indennità integrativa speciale | 13.602.564 | (art. 2 C.C.N.L.° |
| Tredicesima mensilità | 5.570.819 | |
| TOTALE | 72.420.648 | |

(1) R.I.A.= 44.533.866 - 40.016.240

### TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO.

Compenso incentivante (a) 4.283.697 (da corrispondere per 11 mesi per un importo mensile in Lire 389.427)

(a) tale compenso dovrà essere assoggettato solo a contributo previdenziale ex C.P.D.E.L. e non a quello assistenziale ex I.N.A.D.E.L., per i collocati a riposo il medesimo compenso dovrà essere inserito nella quota "B" della pensione.

TABELLA N/6

DALL'1.9.1996 AL 31.10.1996

STIPENDIO AI FINI DEL TRATTAMENTO ORDINARIO DI QUIESCENZA

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE

| | | |
|---|---|---|
| Stipendio iniziale qualifica unica dirigenziale | 32.977.000 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione individuale anzianità (1) | 4.517.626 | (art. 41 C.C.N.L.) |
| Maturato economico | 15.752.639 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Indennità integrativa speciale | 13.602.564 | (art. 2 C.C.N.L.° |
| Rateo classe in maturazione (2) | 11.847 | |
| Tredicesima mensilità | 5.571.806 | |
| TOTALE | 72.433.482 | |

(1) R.I.A.= 44.533.866 - 40.016.240

(2) $\frac{(44.818.190 - 44.533.866) \times 1}{24} = 11.847$

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Compenso incentivante (a) 4.283.697 (da corrispondere per 11 mesi per un importo mensile in Lire 389.427)

(a) tale compenso dovrà essere assoggettato solo a contributo previdenziale ex C.P.D.E.L. e non a quello assistenziale ex I.N.A.D.E.L., per i collocati a riposo il medesimo compenso dovrà essere inserito nella quota "B" della pensione.

TABELLA N/7

DALL'1.11.1996

## STIPENDIO AI FINI DEL TRATTAMENTO ORDINARIO DI QUIESCENZA

### TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE

| | | |
|---|---|---|
| Stipendio iniziale qualifica unica dirigenziale | 36.000.000 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione individuale anzianità | 4.529.473 | (art. 41 C.C.N.L.) |
| Maturato economico | 15.752.639 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Indennità integrativa speciale | 13.602.564 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Tredicesima mensilità | 5.823.723 | |
| TOTALE | 75.708.399 | |

### TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Compenso incentivante (a) 4.283.697 (da corrispondere per 11 mesi per un importo mensile in Lire 389.427)

(a) tale compenso dovrà essere assoggettato solo a contributo previdenziale ex C.P.D.E.L. e non a quello assistenziale ex I.N.A.D.E.L., per i collocati a riposo il medesimo compenso dovrà essere inserito nella quota "B" della pensione.

**TABELLA N/8**

**DAL 18.4.1997 AL 30.6.1997**

**STIPENDIO AI FINI DEL TRATTAMENTO ORDINARIO DI QUIESCENZA**

**TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE**

| | | |
|---|---|---|
| Stipendio iniziale qualifica unica dirigenziale | 36.000.000 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione individuale anzianità | 4.529.473 | (art. 41 C.C.N.L.) |
| Maturato economico | 15.752.639 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Indennità integrativa speciale | 13.602.564 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Tredicesima mensilità | 5.823.723 | |
| TOTALE | 75.708.399 | |

**TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**

| | | |
|---|---|---|
| Compenso incentivante (a) | 4.283.697 | (da corrispondere per 11 mesi per un importo mensile in Lire 389.427) |
| Indennità "una tantum" per il solo anno 1996, art. 6 acc. integr., (b) | 3.408.334 | |

(a) tale compenso dovrà essere assoggettato solo a contributo previdenziale ex C.P.D.E.L. e non a quello assistenziale ex I.N.A.D.E.L., per i collocati a riposo il medesimo compenso dovrà essere inserito nella quota "B" della pensione.

(b) Tale importo, così derivante:

| | | | |
|---|---|---|---|
| segr. gen.le classe 1/B | 3.900.000 | 12 x 9 = | 2.925.000 |
| segr. gen.le classe 1/A | 5.800.000 | 12 x 1 = | 483.334 |

dovrà essere rapportato alla durata del servizio svolto nel 1996 ed essere inserito nella quota "B" della pensione.

TABELLA N/9

DALL'1.7.1997 AL 30.12.1997

STIPENDIO AI FINI DEL TRATTAMENTO ORDINARIO DI QUIESCENZA

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE

| | | |
|---|---|---|
| Stipendio qualifica unica dirigenziale | 36.000.000 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione individuale anzianità | 4.529.473 | (art. 5 acc. integr.) |
| Maturato economico (1) | 7.363.931 | (artt. 2 e 3 acc. integr.) |
| Indennità integrativa speciale | 13.602.564 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione di posizione | 49.384.615 | (art. 2 acc. integr.) |
| Tredicesima mensilità (2) | 9.240.048 | |
| TOTALE | 120.120.631 | |

(1) Tale importo deriva dalla differenza tra il maturato economico di lire 15.752.639 e l'abbattimento di lire 3.650.000 e l'assorbimento della maggiorazione di cui alla tabella "D" pari a lire 4.738.708 (40.016.240 - 35.277.532).

(2) La 13^ mensilità si ottiene dividendo per dodici l'importo risultante dalla sommatoria dello stipendio, della r.i.a., del maturato economico, della i.i.s. e della retribuzione di posizione.

**TABELLA N/10**

**DAL 31.12.1997**

**STIPENDIO AI FINI DEL TRATTAMENTO ORDINARIO DI QUIESCENZA**

**TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE**

| | | |
|---|---|---|
| Stipendio qualifica unica dirigenziale | 36.000.000 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione individuale anzianità | 4.529.473 | (art. 5 acc. integr.) |
| Maturato economico (1) | 7.363.931 | (artt. 2 e 3 acc. integr.) |
| Indennità integrativa speciale | 13.602.564 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione di posizione | 50.769.230 | (art. 2 acc. integr.) |
| Tredicesima mensilità (2) | 9.355.433 | |
| TOTALE | 121.617.631 | |

(1) Tale importo deriva dalla differenza tra il maturato economico di lire 15.752.639 e l'abbattimento di lire 3.650.000 e l'assorbimento della maggiorazione di cui alla tabella "D" pari a lire 4.738.708 (40.016.240 - 35.277.532).

(2) La 13^ mensilità si ottiene dividendo per dodici l'importo risultante dalla sommatoria dello stipendio, della r.i.a., del maturato economico, della i.i.s. e della retribuzione di posizione.

**TABELLA N/11**

**STIPENDIO AI FINI DELLA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO (1)**

**ALL'1.09.1996**

**TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE**

| | | |
|---|---|---|
| Stipendio iniziale qualifica unica dirigenziale | 32.977.000 | |
| Retribuzione individuale anzianità | 4.517.626 | (art. 41 C.C.N.L.) |
| Maturato economico | 15.752.639 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Indennità integrativa speciale | 13.602.564 | |
| Rateo classe in maturazione | 11.847 | |
| Tredicesima mensilità | 5.571.806 | |
| TOTALE | 72.433.482 | |

(1) Nell'esempio qui proposto, poiché il segretario in oggetto è cessato anteriormente all'1.1.1997, data di istituzione della retribuzione di posizione, non si procede al ricalcolo dello stipendio.

**TABELLA P**

**SEGRETARIO GENERALE CLASSE 1/B CESSATO DAL SERVIZIO IL 31.5.1997**

Valore classe biennale al 1.7.1993: 41.627.488
Valore classe biennale al 1.7.1995: 43.744.140
Valore classe biennale al 1.7.1997: 45.860.792

Per comodità di calcolo si omettono i dati contabili precedenti alla data dell'1.11.1996.

**DALL'1.11.1996 AL 31.12.1996**

**TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AI FINI DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO**

| | | |
|---|---|---|
| Stipendio iniziale qualifica unica dirigenziale | 36.000.000 | (art.. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione individuale anzianità | 8.466.608 | (art. 41 C.C.N.L.) |
| Maturato economico | 9.785.322 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Indennità integrativa speciale | 13.602.564 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Tredicesima mensilità | 5.654.542 | |
| TOTALE | 73.509.036 | |

**TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**

| | | |
|---|---|---|
| Compenso incentivante (a) | 4.283.697 | (da corrispondersi per 11 mesi per un importo mensile di lire 389.427) |

PER MEMORIA:

A decorrere dal 1.7.1997 nel suindicato importo della r.i.a. dovrà essere inserito il valore del rateo pari a lire 1.587.489.

(a) Tale compenso dovrà essere assoggettato solo a contributo previdenziale ex C.P.D.E.L. e per i collocati a riposo il medesimo compenso dovrà essere inserito nella quota "B" della pensione.

**TABELLA P/1**

**DALL'1.1.1997 AL 30.6.1997 (1)**

**TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AI FINI DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO**

| | | |
|---|---|---|
| Stipendio iniziale qualifica unica dirigenziale | 36.000.000 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione individuale anzianità | 8.466.608 | (art. 41 C.C.N.L.) |
| Maturato economico | 9.785.322 | (art. 2 e 3 acc. integr.) |
| Indennità integrativa speciale | 13.602.564 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Tredicesima mensilità | 5.654.542 | |
| TOTALE | 73.509.036 | |

**TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**

| | | |
|---|---|---|
| Compenso incentivante | 4.283.697 | (da corrispondersi per 11 mesi per un importo mensile di lire 389.427) |
| Indennità "una tantum" per la ritardata applicazione del riequilibrio della retribuzione accessoria ai sensi dell'art. 2, L. 550/1995 | 3.900.000 | (art. 6 acc. integr.) |

(1) Per il segretario in oggetto, pur essendo cessato dal servizio in data 31.5.1997, si allunga il periodo di riferimento fino al giorno antecedente la data di attribuzione della retribuzione di posizione.

**PER MEMORIA:**

A decorrere dal 1.7.1997 nel suindicato importo della r.i.a. dovrà essere inserito il valore del rateo pari a lire 1.587.489.

**TABELLA P/2●**

**DALL'1.7.1997 AL 30.12.1997**

**TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AI FINI DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO**

| | |
|---|---:|
| Stipendio iniziale qualifica unica dirigenziale | 36.000.000 |
| Retribuzione individuale anzianità (1) | 10.054.097 |
| Maturato economico (2) | 5.860.322 |
| Indennità integrativa speciale | 13.602.564 |
| Retribuzione di posizione | 29.076.923 |
| Tredicesima mensilità | 7.882.825 |
| TOTALE | 102.476.731 |

(1) Nell'importo della r.i.a. è stato aggiunto il rateo calcolato al 31.12.1996.

(2) Tale importo deriva dalla differenza tra il maturato economico di L. 9.785.322 e l'abbattimento di L. 3.925.000.

**TABELLA P/3**

**DAL 31.12.1997**

**TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AI FINI DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO**

| | | |
|---|---|---|
| Stipendio qualifica unica dirigenziale | 36.000.000 | |
| Retribuzione individuale anzianità | 10.054.097 | (art. 41 C.C.N.L.) |
| Maturato economico | 5.860.322 | |
| Indennità integrativa speciale | 13.602.564 | |
| Retribuzione di posizione | 30.461.538 | |
| Tredicesima mensilità | 7.998.211 | |
| TOTALE | 103.976.732 | |

**TABELLA P/4**

## STIPENDIO AI FINI DELLA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO (1)

**AL 31.5.1997**

### TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE

| | | |
|---|---|---|
| Stipendio iniziale qualifica unica dirigenziale | 36.000.000 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Retribuzione individuale anzianità | 10.054.097 | (art. 41 C.C.N.L.) |
| Maturato economico | 5.860.322 | (art. 2 C.C.N.L.) |
| Indennità integrativa speciale | 13.602.564 | |
| Retribuzione di posizione | 29.076.923 | |
| Tredicesima mensilità | 7.882.825 | |
| TOTALE | 102.476.731 | |

(1) Nell'esempio qui proposto, poiché il segretario in oggetto è cessato nel corso dell'anno 1997, ai soli fini della liquidazione dell'indennità premio di fine esercizio, si dovrà includere nel trattamento economico, all'atto della cessazione dal servizio, la retribuzione di posizione corrispondente alla qualifica rivestita ed il rateo della classe che sarebbe stato corrisposto dal 1° luglio 1997.

97A5312

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(9651451) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITA
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

### BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICO
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

### CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

### EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
◇ **FORLI**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

### LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

### LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

### LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11